SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1998.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.

98A2019

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° aprile 1998, n. 67.

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4525):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dei lavori pubblici (COSTA) il 5 febbraio 1998.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 9 febbraio 1998, con pareri delle commissioni I, II e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla VIII commissione il 10, 12, 17, 18 e 19 febbraio 1998.

Relazione scritta annunciata il 9 marzo 1998 (atto n. 4525/*A* - relatore on. ZAGATTI).

Esaminato in aula il 9 marzo 1998 e approvato il 10 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3127):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 marzo 1998.

Esaminato dalla 2ª commissione il 17 e 19 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 20 marzo 1998 (atto n. 3127/*A* - relatore sen. PETTINATO).

Esaminato in aula e approvato il 31 marzo 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1998.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1998 sarà ripubblicato il testo del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

98G0121

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 marzo 1998.

Ulteriori disposizioni concernenti «Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno». (Ordinanza n. 2775).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1997, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 1998, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Viste le ordinanze del 14 aprile 1995, 28 giugno 1995, 25 gennaio 1996, 26 aprile 1996 e 30 aprile 1997 con le quali sono stati disposti interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno, ed è stato nominato il prefetto di Napoli quale commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi;

Vista la nota n. 151/Sarno/4.1.2 del 31 gennaio 1998, con la quale il prefetto di Napoli, delegato ha chiesto modifiche all'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997;

Considerato che le richieste modifiche e le ulteriori integrazioni sono intese ad accelerare le procedure relative al completamento dei lavori necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché ad assicurare la tempestiva attuazione di ogni altro intervento funzionale e necessario al raggiungimento dell'obiettivo di fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. GAB/98/4227/B2 del 6 marzo 1998;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 24488/GAB del 12 marzo 1998;

Dispone:

Art. 1.

1. L'incarico di commissario delegato, conferito al prefetto di Napoli con l'art. 1 dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

Art. 2.

1. Il commissario delegato affida, mediante appalto concorso, esperito sulla base del progetto preliminare corredato delle necessarie indagini geologiche, geotecniche e del relativo capitolato prestazionale da predisporsi con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, la realizzazione delle opere di completamento dell'impianto centralizzato di depurazione di Mercato S. Severino del comprensorio Alto Sarno e dell'impianto centralizzato di depurazione di Foce Sarno, per l'adeguamento degli impianti in parola ai limiti di cui alla direttiva 91/271/CE, per la tutela dei corpi idrici recettori e per consentire il riutilizzo a fini irrigui delle acque depurate.

2. I compensi da corrispondere a ciascuno dei componenti delle commissioni giudicatrici nominate dal commissario delegato sono così deteminati:

per appalti pubblici di servizi di ingegneria, con l'applicazione, nel limite massimo di lire 30 milioni, della percentuale dell'1 per cento al corrispettivo per la progettazione esecutiva posto a base di gara, ovvero al più alto dei medesimi corrispettivi, in caso di più gare oggetto di un unico bando;

per l'affidamento di lavori con il sistema dell'appalto concorso, con l'applicazione della percentuale dell'1,5 per cento al corrispettivo per la progettazione esecutiva posto a base di gara, calcolato secondo le tariffe professionali vigenti; l'importo del compenso così determinato è incrementato del 5 per cento per ogni progetto esaminato successivo al primo.

Gli oneri, nonché l'IVA ove dovuta, che scaturiscono dall'erogazione di tali compensi sono a carico delle risorse finanziarie a disposizione del commissario delegato.

3. Per le attività relative alla istruttoria tecnico-economica dei progetti il commissario delegato si avvale dell'ENEA al quale rimborsa i costi sostenuti e documentati.

Art. 3.

1. La commissione scientifica di cui all'art. 6 dell'ordinanza del 14 aprile 1995, cessa di funzionare a far data dalla consegna dei lavori relativi agli interventi disposti dal commissario delegato.

2. Da tale data vengono istituite, con le modalità di cui al successivo comma 3, apposite commissioni di collaudo in corso d'opera per ciascun intervento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche in deroga all'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono nominate le commissioni di collaudo per ogni singolo intervento. Le commissioni di collaudo sono composte da un presidente e un com-

ponente designato dal Ministro dell'ambiente, da un componente designato dal Dipartimento della protezione civile, da un componente designato dal presidente della regione Campania e da un componente designato dal commissario delegato. Le commissioni di collaudo si avvarranno del supporto di un segretario, nominato dal Ministro dell'ambiente. I compensi sono quelli previsti dalla normativa generale in materia di collaudo e fanno carico ai fondi a disposizione del commissario.

4. I presidenti delle commissioni di collaudo svolgono congiuntamente attività di vigilanza, al fine di garantire l'indirizzo unitario ed il coordinamento nella realizzazione delle opere nonché il trasferimento delle opere medesime agli enti ed organi ordinariamente competenti senza alcun compenso aggiuntivo.

Art. 4.

1. Il commissario delegato, sulla base di un progetto generale preliminare di sistemazione idraulica della rete idrografica del fiume Sarno, provvede, sentita l'Autorità di bacino, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica, alla redazione di progetti preliminari ed esecutivi nonché all'affidamento dei lavori relativi ad interventi sulla rete idrografica che risultino funzionalmente e temporalmente collegati alla realizzazione e/o alla salvaguardia delle opere di collettamento e di depurazione delle acque reflue del bacino idrografico del fiume Sarno.

2. Per la predisposizione del progetto generale preliminare di sistemazione idraulica e dei progetti degli interventi di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997.

3. All'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, il commissario delegato provvede mediante un vicecommissario, individuato nel segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Sarno.

4. Per il coordinamento delle attività di progettazione concernenti gli impianti di depurazione, i collettori, le fognature, nonché gli interventi di cui al precedente comma 1 e le attività degli enti locali interessati in proposito, il commissario delegato si avvale di un ufficio tecnico costituito nell'ambito del territorio del bacino del Sarno.

Art. 5.

1. Il presidente della regione Campania approva varianti urbanistiche proposte dai comuni sedi di impianti di depurazione, per consentire la rilocalizzazione di edifici od impianti, nei limiti volumetrici e tipologici esistenti, resa necessaria per la realizzazione di interventi di depurazione delle acque reflue realizzati dal commissario delegato.

Art. 6.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza 14 aprile 1995, è aggiunta la seguente lettera:

«*h)* le somme di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8886/ARS del 20 ottobre 1997, come indicate all'allegato n. 2 del decreto stesso».

2. All'art. 5, comma 4, della stessa ordinanza, è aggiunto il seguente periodo: «Il presidente della regione Campania, assicura il sostegno alle imprese operanti nel settore della concia e della trasformazione del pomodoro nell'area del bacino idrografico del fiume Sarno, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, prima e seconda alinea nel rispetto della normativa comunitaria in materia, e subordinatamente all'approvazione dei competenti organi utilizzando le risorse presenti nel Programma operativo plurifondo della regione Campania, approvato con decisione dell'Unione europea n. C(95) 2275 del 28 settembre 1995 così come confermata con decisione dell'Unione euoropea n. C(97) 2233 del 31 luglio 1997».

Art. 7.

1. Fino all'affidamento delle gestioni del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, ed alla stipula della convenzione di cui all'art. 11 della stessa legge, il commissario delegato assicura la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione Solofra-Mercato S. Severino, con la partecipazione dei comuni di Forino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Solofra, Bracigliano, Calvanico, Fisciano e Mercato S. Severino, nonché delle province di Salerno e Avellino, che a tale fine utilizzeranno le risorse derivanti dalle tariffe.

Art. 8.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2771

ORDINANZA 31 marzo 1998.

Ulteriori integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996 per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena. (Ordinanza n. 2777).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione dei poteri di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Reggio Emilia e Modena colpiti dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1997, concernente la proroga dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Reggio Emilia e Modena colpiti dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2501 del 27 gennaio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2597 del 18 giugno 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1997;

Vista la nota n. 4684/98/CDT del 6 marzo 1998, con cui il commissario delegato per gli interventi di protezione civile nella regione Emilia-Romagna chiede la proroga di un anno dei termini previsti dall'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996;

Considerato di dover accogliere la richiesta di proroga per consentire la definizione degli interventi già avviati e di stabilire nuovi termini nel caso di successive rimodulazioni del piano degli interventi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Nel caso di successive rimodulazioni del piano, così come previsto dall'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, il termine per la consegna dei lavori è fissato entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile e le opere dovranno essere completate entro i successivi nove mesi.

2. I termini di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, sono prorogati di un anno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2772

ORDINANZA 31 marzo 1998.

Ulteriori integrazioni della ordinanza 25 gennaio 1997, n. 2499, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania» e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 2778).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 1997, concernente la dichiarazione fino al 30 giugno 1998 dello stato di emergenza nei territori, tra l'altro, della regione Campania colpiti dalle avversità atmosferiche e da gravi dissesti idrogeologici nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997;

Vista la propria ordinanza 25 gennaio 1997, n. 2499, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 1997, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvio-

nali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regine Campania»;

Vista la propria ordinanza 30 gennaio 1997, n. 2507, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1998, recante integrazioni alla ordinanza 25 gennaio 1997, n. 2499;

Vista la propria ordinanza 22 febbraio 1997, n. 2508, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997, con la quale sono stati tra l'altro individuati i territori dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e di gennaio 1997 nelle province di Napoli, Avellino, Caserta, Benevento e Salerno e sono state disposte ulteriori integrazioni alla ordinanza 25 gennaio 1997, n. 2499;

Vista la propria ordinanza 24 luglio 1997, n. 2629, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997, con la quale sono state disposte ulteriori integrazioni alla ordinanza n. 2499/1997 e successive modificazioni ed è stata altresì disposta, tra l'altro, una integrazione del comitato di cui all'art. 3, comma 2, della medesima ordinanza;

Vista la nota n. 187/C.E.I. del 5 febbraio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale della Campania, commissario delegato, sulla base dei sopralluoghi effettuati dal comitato di cui all'art. 3, comma 2, della ordinanza n. 2499/1997, ha avanzato richiesta di integrazione dell'elenco dei comuni dichiarati gravemente danneggiati di cui all'art. 1 della ordinanza n. 2508/1997;

Ravvisata la necessità di aderire alla sopra richiamata richiesta del presidente della regione Campania, commissario delegato;

Ravvisata altresì la opportunità di integrare ulteriormente il comitato di cui al citato art. 3, comma 2, della ordinanza n. 2499/1997 prevedendo la presenza di un esperto particolarmente qualificato nel settore geotecnico in relazione alla natura dei dissesti maggiormente presenti nei territori della regione Campania nonché alle esigenze connesse al riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate ed alla individuazione delle opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e dei danni alle popolazioni ed alle infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'elenco dei territori dei comuni della regione Campania individuati quali gravemente danneggiati ai sensi dell'art. 1 della ordinanza 22 febbraio 1997, n. 2508, è integrato come segue:

provincia di Avellino: Lauro;

provincia di Benevento: Apice, Benevento, Cusano Mutri;

provincia di Caserta: Ailano, Alvignano, Capriati al Volturno, Carinola, Castelmorrone, Formicola, Gioia Sannita, Liberi, Mignano Montelungo, Piedimonte Matese, Pietravairano, San Nicola la Strada, Teano, Tora e Piccilli;

provincia di Napoli: Calvizzano, Casamicciola Terme, Monte di Procida;

provincia di Salerno: Alfano, Ascea, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Camerota, Castel San Giorgio, Castelnuovo Cilento, Castiglione del Genovesi, Ceraso, Conca dei Marini, Contursi, Cuccaro Vetere, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laureana Cilento, Laurito, Laviano, Magliano Vetere, Montano Antilia, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Novi Velia, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Perdifumo, Pisciotta, Pontecagnano, Rocca Gloriosa, Roscigno, Rutino, Salento, San Cipriano Picentino, Santomenna, Sessa Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torre Orsaia, Vietri sul Mare.

Art. 2.

1. Il comitato di cui all'art. 3, comma 2, della ordinanza 25 gennaio 1997, n. 2499, come integrato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della ordinanza 24 luglio 1997, n. 2629, è ulteriormente integrato con un esperto nel settore geotecnico designato dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile su indicazione del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche istituito presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2773

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro - atti privati, bollo e demanio di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente

competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota del giorno 9 marzo 1998, prot. 507, con la quale il direttore dell'ufficio del registro - atti privati, bollo e demanio di Bari ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo nel giorno 9 marzo 1998 per l'avvenuta sua partecipazione — unitamente ad altri diciannove impiegati — allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RdB statali, FISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI, a seguito del quale si è verificato il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti previsti in detto giorno;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro - atti privati, bollo e demanio di Bari è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 marzo 1998

Il dirigente generale: GIAMMARINO

98A2702

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Gallipoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota del giorno 11 marzo 1998 - prot. 418, con la quale il direttore reggente dell'ufficio del registro di Gallipoli ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo nel giorno 9 marzo 1998 per l'avvenuta partecipazione di tutti gli impiegati in servizio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RdB statali, FISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI, a seguito del quale si è verificato il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti previsti in detto giorno;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Gallipoli è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 marzo 1998

Il dirigente generale: GIAMMARINO

98A2703

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Taranto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota del giorno 10 marzo 1998 - prot. 2961, con la quale il direttore reggente dell'ufficio del registro di Taranto ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo nel giorno 9 marzo 1998 per l'avvenuta sua partecipazione — unitamente ad altri quarantotto impiegati — allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RdB statali, FISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI, a seguito del quale si è verificato il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti previsti in detto giorno;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Taranto è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 marzo 1998

Il dirigente generale: GIAMMARINO

98A2704

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale I.V.A. di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota del giorno 9 marzo 1998 - prot. 3847/344 segr., con la quale il direttore dell'ufficio provinciale imposta sul valore aggiunto di Lecce ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo nel giorno 9 marzo 1998 per l'avvenuta partecipazione di tutti gli impiegati in servizio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RdB statali, FISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI, a seguito del quale si è verificato il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti previsti in detto giorno;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Lecce è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 marzo 1998

Il dirigente generale: GIAMMARINO

98A2705

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1997 concernente la determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché quelle di medicina nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 8/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto il proprio decreto datato 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 1997, n. 58 concernente la determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare ai sensi dell'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Ritenuta la necessità di definire in modo più puntuale i criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature sopraindicate;

Sentito l'Istituto superiore di sanità;

Sentito l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Sentito il comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità, datato 14 febbraio 1997, concernente la determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dai seguenti:

«1. I criteri minimi di accettabilità stabiliscono le condizioni indispensabili per permettere le funzioni per cui ogni apparecchiatura radiologica ad uso medico ed odontoiatrico nonché di medicina nucleare è stata progettata, costruita e per le quali viene utilizzata. Tali condizioni sono verificate in base al giudizio sulla qualità tecnica della prestazione a fini diagnostici o terapeutici e nel corso dell'effettuazione dei controlli di qualità, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, anche in relazione alle esigenze di radioprotezione dei pazienti.

1-bis. I controlli da effettuare sono quelli di cui all'allegato 1 del presente decreto. Tale allegato è aggiornato con decreto del Ministro della sanità, in relazione all'evoluzione tecnologica nonché alle guide tecniche emanate dalla Commissione europea.

1-ter. I valori dei parametri tecnici delle apparecchiature devono essere conformi alle norme tecniche indicate nell'allegato 2 del presente decreto e loro successivi aggiornamenti e integrazioni».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 22

ALLEGATO 1

1. CONTROLLI GENERALI IN DIAGNOSTICA E TERAPIA
precisione dell'alta tensione
filtrazione totale
tempo di esposizione
radiazione utile
allineamento
collimazione
dimensione della macchia focale
griglia
controllo automatico dell'esposizione
radiazione di fuga

2. CONTROLLI SPECIFICI PER L'IMMAGINE
risoluzione spaziale
soglia di contrasto

3. CONTROLLI SPECIFICI PER DIAGNOSTICA X

3.1. *Mammografia*

3.1.a. Sorgente di radiazione X
rateo di dose
distanza sorgente-immagine
allineamento tra il fascio di radiazione X ed il ricettore di immagine radiologica

3.1.b. Alta tensione
precisione e tolleranza

3.1.c. Sistema AEC
regolazione della densità ottica
precisione a breve termine
precisione a lungo termine
compensazione dello spessore dell'oggetto
compensazione dell'alta tensione

3.1.d. Compressione
forza di compressione della mammella
allineamento del piatto di compressione

3.1.e. Ricettore di immagine
griglia anti diffusione

3.2. *Tomografia*

3.2.a. Convenzionale
spessore dello strato
incremento dello strato
angolo di esposizione
uniformità dello strato
risoluzione spaziale

3.2.b. Computerizzata
rumore di immagine
valori del numero di tomografa computerizzata (numero CT)
uniformità del numero di tomografia computerizzata
indice di dose di tomografia computerizzata
spessore dello strato irradiato
risoluzione ad alto contrasto
risoluzione a basso contrasto

3.3. *Fluoroscopia*
rateo di dose
risoluzione
soglia di contrasto
temporizzatore
cinematografia
rapporto tra il campo di radiazione ed il campo immagine

3.4. *Radiologia dentale*
qualità della radiazione
dimensioni del fascio
distanza fuoco-pelle
temporizzatore

4. CONTROLLI SPECIFICI PER GLI ACCESSORI
schermi di rinforzo e cassette
trattamento delle pellicole
camera oscura
condizioni di esame (brillantezza del negativoscopio, livello di illuminazione ambientale)

5. CONTROLLI SPECIFICI PER LA RADIOTERAPIA

5.1. *Radioterapia*

5.1.a. Meccanica e geometria del sistema
rotazione dello stativo
rotazione sul giogo
isocentro
indicatori di distanza dalla sorgente
indicatore numerico di campo
indicazione del campo luminoso
rotazione del sistema di collimazione
lettini di trattamento
sistemi di verifica del trattamento (posizione angolare dello stativo, dimensione del campo, rotazione del collimatore, tempo del trattamento o unità monitor, energia del fascio, ecc.)
dispositivi di immobilizzazione
dispositivi di allineamento del paziente

5.2. *Caratteristiche del fascio e accuratezza del campo-luminoso*
indicazione del campo luminoso (misure di densità)
calibrazione della dose sull'asse centrale nella posizione di riferimento del fantoccio
controlli di costanza (unità dei Co-60 e Cs-137, unità di ortovoltaggio, acceleratori)
linearità del monitor
temporizzatore di unità dei Co-60
controllo del tipo di radiazione
caratteristiche di omogeneità e simmetria del fascio di radiazione X
simmetria del fascio (unità del Co-60 e Cs-137)
simmetria del fascio (unità di ortovoltaggio)
caratteristiche di omogeneità e simmetria dei fasci di elettroni
fattore di trasmissione di cunei e compensatori
sistemi di monitoraggio della dose (precisione, linearità, effetto del rateo di dose, stabilità, posizione angolare dello stativo)

5.3. *Piani di trattamento*
distribuzione di dose (rapporto tra dose calcolata e dose misurata in punti effettivamente rilevanti per il trattamento)
differenza fra la posizione osservata e quella calcolata della curva di isodose nelle regioni ad alto gradiente di dose

6. CONTROLLI SPECIFICI PER LA MEDICINA NUCLEARE

6.1. *Gamma camera*
uniformità
sensibilità
centro di rotazione

6.2. *Camera multitesta*
sensibilità
geometria

6.3. *Calibratore di isotopi*
linearità
riproducibilità
accuratezza

ALLEGATO 2

1. *Norme generali per diagnostica e terapia*

Norma CEI 62/719 S		Dizionario di radiologia medica
Norma CEI 62/1276 G		Guida alle prove di accettazione all'uso e alle verifiche periodiche di sicurezza di apparecchi elettromedicali in locali adibiti ad uso medico
Norma CEI 62/1		Caratteristiche delle macchie focali in complessi diagnostici a tubo radiogeno per uso medico
Norma CEI 62/2		Apparecchi radiologici per uso medico funzionanti con tensione da 10 kV a 400 kV - Protezione contro le radiazioni
Norma CEI 62/2 V1		Variante n. 1
Norma CEI 62/2 V2		Variante n. 2
Norma CEI 62-5/507		Apparecchi elettromedicali - Norme generali di sicurezza
Norma CEI 62-5/1445	EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza
Norma CEI 62-5/1761V Ec		Errata corrige alla Norma CEI 62-5/1445
Norma CEI 62-5 Ec	EN 60601-1/Corrig.	Errata corrige
Norma CEI 62-5 V1	CEI EN 60601-1/A1	Variante n. 1 alla Norma CEI 62-5/1445
Norma CEI 62-5 V1		Variante n. 1 alla Norma CEI 62-5/507
Norma CEI 62-5 V1 Ec	CEI EN 60601-1/A1/Cor	Errata corrige
Norma CEI 62-5 V1/2280		Variante n. 1 alla Norma CEI 62-5/507
Norma CEI 62-7		Misuratori del prodotto esposizione-area per uso radiologico
Norma CEI 62-8		Tubi radiogeni e complessi tubo-guaina per uso medico
Norma CEI 62-18		Apparecchi elettromedicali. Norme particolari di sicurezza per i sistemi di monitoraggio del paziente
Norma CEI 62-34		Determinazione del massimo campo di radiazione simmetrica di un tubo radiogeno ad anodo rotante per diagnostica medica
Norma CEI 62-37	EN 60613	Caratteristiche elettriche, termiche e di carico di tubi radiogeni ad anodo rotante per diagnostica medica
Norma CEI 62-48	CEI EN 60601-2-28	Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di complessi radianti a raggi X e complessi tubo-guaina per diagnostica medica
Norma CEI 62-59	CEI EN 61223-2-6	Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche - Parte 2-6: Prove di costanza - Apparecchiature di tomografia computerizzata
Norma CEI 62-69	CEI EN 60601-2-3	Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza. 3: Norma collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per diagnostica
Norma CEI 62-73	CEI EN 61267	Apparecchi radiologici per diagnostica medica
Norma CEI 62-78	CEI EN 61262-7	Apparecchi elettromedicali

2. *Accessori*

Norma CEI 62-3		Cassette radiografiche
Norma CEI 62-9		Griglie antidiffusione utilizzate negli apparecchi radiologici - Caratteristiche
Norma CEI 62-12		Schemi di rinforzo radiologici - Dimensioni
Norma CEI 62-27		Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza dei generatori radiologici dei gruppi radiogeni di diagnostica
Norma CEI 62-28		Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza dei generatori radiologici terapeutici
Norma CEI 62-38		Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per generatori radiologici a scarica di condensatore
Norma CEI 62-62	CEI EN 61262-1	Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 1: Determinazione della dimensione del campo di ingresso
Norma CEI 62-63	CEI EN 61262-2	Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 2: Determinazione del fattore di conversione
Norma CEI 62-64	CEI EN 61262-3	Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 3: Determinazione della distribuzione della luminosità e della non-uniformità della luminosità
Norma CEI 62-65	CEI EN 61262-4	Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 4: Determinazione della distorsione di immagine
Norma CEI 62-66	CEI EN 61262-5	Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 5: Determinazione dell'efficienza quantica di rivelazione
Norma CEI 62-67	CEI EN 61262-6	Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche degli intensificatori elettro-ottici di immagine radiologica - Parte 6: Determinazione del rapporto di contrasto e dell'indice di velo luminoso
Norma CEI 62-79	CEI EN 60601-2-29	Apparecchi elettromedicali

3. *Radioterapia - Medicina nucleare*

Norma CEI 62-30		Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per dosimetri utilizzati in radioterapia, con rivelatori di radiazione collegati elettricamente
Norma CEI 62-31		Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per apparecchiature di gammaterapia
Norma CEI 62-31 V1		Variante n. 1
Norma CEI 62-33		Apparecchi elettromedicali - Dosimetri a camera di ionizzazione utilizzati in radioterapia
Norma CEI 62-35		Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per gli acceleratori medicali di elettroni nella gamma da 1 a 5 MeV
Norma CEI 62-36		Apparecchiature elettromedicali - Acceleratori di elettroni per uso medico - Caratteristiche delle prestazioni funzionali
Norma CEI 62-40		Apparecchi elettromedicali - Parte II: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi proiettori automatici di sorgenti gamma con comando a distanza
Norma CEI 62-54	CEI EN 61168	Simulatori di radioterapia - Caratteristiche funzionali
Norma CEI 62-56	CEI EN 60789	Caratteristiche e condizioni di prova dei dispositivi di diagnostica per immagini a radionuclidi Gamma camere di tipo Anger
Norma CEI 62-80	CEI EN 61303	Apparecchi elettromedicali
Norma UNI 9106		Determinazione dell'attività dei radionuclidi contenuta nei radiofarmaci

4. *Immagini mediche*

Norma CEI 62-55		Prove di valutazione e di routine nei reparti per la produzione di immagini mediche - Parte 1: Aspetti generali
Norma CEI 62-57	CEI EN 61223-2-4	Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche - Parte 2-4: Prove di costanza - Camere di riproduzione a stampa
Norma CEI 62-58	CEI EN 61223-2-5	Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche - Parte 2-5: Prove di costanza - Dispositivi per la visualizzazione delle immagini
Norma CEI 62-59	CEI EN 61223-2-6	Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche - Parte 2-6: Prove di costanza - Apparecchiature di tomografia computerizzata

98A2724

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 marzo 1998.

Pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S. dell'indennità ordinaria di disoccupazione e del trattamento speciale per l'edilizia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, ed in particolare il titolo II concernente le assicurazioni obbligatorie, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, ed in particolare l'art. 9, concernente il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1957, nella parte relativa ai compiti del personale degli uffici del lavoro dei collocatori e dei corrispondenti comunali in materia di disoccupazione indennizzata e sussidiata;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, concernente il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Ritenuta l'opportunità anche al fine del perseguimento della predetta semplificazione amministrativa di revocare e modificare il sopra richiamato decreto ministeriale 6 maggio 1957, per la parte concernente il servizio della disoccupazione indennizzata e sussidiata;

Decreta:

Art. 1.

I compiti già affidati, relativamente al servizio della disoccupazione indennizzata e sussidiata, al personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione ed ai collocatori sono esercitati direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Per il conseguimento delle relative prestazioni, gli interessati, fermo restando l'obbligo della presentazione della domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ai competenti uffici dei servizi per l'impiego sono, altresì, tenuti a produrre allo stesso Istituto, in sostituzione delle attestazioni demandate al personale di cui all'art. 1, dichiarazioni di autocerficazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 6 maggio 1957 è parzialmente revocato e modificato secondo quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro: TREU

98A2755

DECRETO 20 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Floricola Ligure S.r.l.», in Sanremo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Floricola Ligure S.r.l.», con sede in Sanremo, via Zeffiro Massa n. 190, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Floricola Ligure S.r.l.», con sede in Sanremo (Imperia), costitita per rogito notaio Aveta dott. Marco, in data 9 agosto 1993, repertorio n. 10770, registro imprese n. 7107, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 20 marzo 1998

Il direttore reggente: PAGLIALONGA

98A2722

DECRETO 20 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Eco progetto S.r.l.», in Sanremo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Eco progetto S.r.l.», con sede in Sanremo, via Piave n. 9, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Eco progetto S.r.l.», con sede in Sanremo, costitita per rogito notaio dott. Giovanni Saguato, in data 9 giugno 1987, repertorio n. 82985, registro imprese n. 5315, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 20 marzo 1998

Il direttore reggente: PAGLIALONGA

98A2723

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 febbraio 1998.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali autorizzate per l'anno scolastico 1997-98.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 65 del 20 febbraio 1998, contenente norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 343 del 2 giugno 1997, contenente norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali per l'anno scolastico 1996-97;

Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni emanate con il citato decreto ministeriale n. 343 del 2 giugno 1997, con le modificazioni e integrazioni intervenute e che saranno recepite in un testo coordinato in corso di redazione, sono confermate per il corrente anno scolastico 1997-98, con la seguente variazione.

Art. 2.

L'art. 1, ammissione agli esami, terzo comma, è così modificato e integrato:

I candidati privatisti, invece, non possono essere ammessi a sostenere esami di maturità negli istituti ove tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazioni che coinvolgono sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazioni), con le seguenti eccezioni:

abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendano presentare domanda di iscrizione agli esami di maturità e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

chiedano di sostenere gli esami di maturità presso gli istituti statali ove funzionino indirizzi sperimentali liguistici. In questo caso, essi sosterranno gli esami di maturità sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;

intendano sostenere esami di maturità in istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale e liguistico ove è attuato il progetto sperimentale c.d. «Brocca», sempreché abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso ove è attuato il medesimo progetto, in istituzioni scolastiche del suddetto ordine.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 33

98A2754

ORDINANZA 20 marzo 1998.

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore, per l'anno scolastico 1997-98. (Ordinanza n. 65).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di determinare con propria ordinanza le modalità organizzative degli scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 330 del 27 maggio 1997, relativa allo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore per l'anno scolastico 1996-97;

Ordina:

Sono confermate per il corrente anno scolastico 1997-98 le disposizioni di cui alla citata ordinanza n. 330 del 27 maggio 1997, con le modificazioni e integrazioni intervenute e che saranno recepite in apposito testo coordinato, in corso di redazione.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 32

98A2753

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

ORDINANZA COMMISSARIALE 23 febbbraio 1998.

Integrazione all'ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997 recante: «Disposizioni in materia di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti da imballaggio secondario e terziario». (Ordinanza n. 13).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997 con il quale lo stato di emergenza socio economico ambientale nella regione Puglia è stato prorogato a tutto il 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 22/1997, dove è previsto che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale attraverso il riutilizzo, riciclaggio ed altre forme di recupero dei rifiuti stessi e che a tale scopo le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati;

Considerato che in fase di applicazione della citata ordinanza n. 1/97 è emersa la opportunità di dettare ulteriori disposizioni integrative per la disciplina dei rifiuti speciali destinati al riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero, al fine di promuovere e favorire il recupero, attraverso il riutilizzo, dei rifiuti speciali prodotti in Puglia negli insediamenti produttivi locali interessati ad utilizzare rifiuti nel proprio ciclo produttivo o comunque allo svolgimento di una delle operazioni di cui all'allegato *C* del citato decreto legislativo;

Ritenuto necessario per quanto sopra di provvedere ad integrare le disposizioni già emanate con la ordinanza n. 1/97 per disciplinare la gestione ed il recupero dei rifiuti;

Ordina:

Il testo del n. 2 del dispositivo dell'ordinanza n. 1/97 è sostituito dal seguente testo:

«2. È consentito il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia, ad esclusione di quelli posti a servizio dei bacini di utenza in attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani il cui esercizio rientra nella titolarità dei comuni, nonché il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di recupero esercitati in Puglia, solo e unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare della gestione dell'impianto di smaltimento o recupero interessato, uno specifico protocollo di intesa con il Commissario delegato che impegni il gestore stesso:

a) ad assicurare lo smaltimento o il recupero dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito del territorio regionale, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti speciali aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti nel territorio pugliese, fino alla capacità operativa dell'impianto stesso e con priorità per le istanze di conferimento di rifiuti prodotti negli insediamenti più prossimi all'impianto di smaltimento o recupero;

b) a praticare per lo smaltimento-recupero dei rifiuti speciali un regime tariffario concordato con il Commissario delegato, che tenga conto del regime tariffario medio praticato da impianti di smaltimento di rifiuti speciali della stessa tipologia, o praticato da analoghi impianti di recupero di rifiuti speciali della stessa tipologia, dei costi di ammortamento e di gestione e della potenzialità complessiva dell'impianto;

c) a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla regione, alla provincia di competenza e al Commissario delegato, la provenienza, la tipologia e la quantità dei rifiuti smaltiti-recuperati provenienti da fuori regione.

Gli accordi tra il Commissario delegato e i soggetti gestori degli impianti di smaltimento-recupero stabiliranno i casi di violazione dell'accordo stesso per i quali deve esserne prevista la risoluzione automatica.

I protocolli di intesa, stipulati tra il Commissario e i soggetti titolari della gestione degli impianti, saranno di volta in volta trasmessi alle amministrazioni provinciali per la successiva diffusione degli stessi, per estratto, agli enti e soggetti interessati».

Il testo del n. 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 1/97 è sostituito dal seguente testo:

«3. È fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali prodotti nella regione Puglia, di destinare agli impianti di recupero-smaltimento in esercizio sul territorio della regione Puglia i rifiuti prodotti sul territorio regionale, a parità di condizioni economiche complessive rispetto al recupero-smaltimento in impianti fuori regione, comprese anche quelle relative al trasporto dei rifiuti fino al luogo di recupero-smaltimento»;

Il testo del n. 7 del dispositivo dell'ordinanza n. 1/97 è sostituito dal seguente testo:

«7. Il Presidente dell'amministrazione provinciale competente provvederà alla diffusione, presso gli enti locali e presso i soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati tra il Commissario delegato e i soggetti titolari della gestione degli impianti di smaltimento-recupero dei rifiuti speciali contenenti l'impegno ad assicurare da parte del gestore dell'impianto la priorità dello smaltimento-recupero nell'impianto stesso dei rifiuti speciali prodotti in Puglia, con relativa indicazione del regime tariffario praticato per lo smaltimento-recupero di tali rifiuti».

Fermo il resto.

Il presente provvedimento è notificato ai sindaci dei comuni pugliesi e ai presidenti delle amministrazioni provinciali pugliesi. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile, ai prefetti delle province pugliesi, alla regione Puglia, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. È altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 25 febbraio 1998

Il commissario delegato: DISTASO

98A2500

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 5 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 18 marzo 1997 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in «anestesia e rianimazione»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo ateneo, rispettivamente del 14 luglio 1997 e 30 luglio 1997 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 1745 del 21 agosto 1997;

Vista la nota ministeriale n. 2792 del 29 ottobre 1997, contenente in allegato il parere espresso dal C.U.N. nella seduta del 2 ottobre 1997, in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in «anestesia e rianimazione»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 142 al n. 149 relativi alla scuola di specializzazione in «Anestesia e rianimazione» sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Dopo l'art. 141 relativo alla scuola di specializzazione in «anatomia patologica», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Art. 142. — Nella facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 143. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia intensiva, della terapia-antalgica e della terapia iperbarica.

La scuola è articolata negli indirizzi di:

a) anestesiologia e rianimazione;

b) terapia intensiva;

c) terapia antalgica;

d) terapia iperbarica.

Art. 144. — La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 145. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 146. — La scuola ha la sua sede amministrativa presso il dipartimento di scienze mediche internistiche, anestesiologiche e immunoinfettivologiche.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 147. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sei per ciascun anno di corso.

Art. 148. — La scuola comprende undici aree di addestramento professionalizzante:

a) preparazione preoperatoria e del trattamento medico;

b) anestesia generale;

c) anestesia loco-regionale;

d) anestesia e terapia intensiva nelle specialità;

e) assistenza perioperatoria;

f) rianimazione ed intervento di emergenza;

g) rianimazione e terapia intensiva;

h) terapia antalgica;

i) terapia iperbarica;

l) monitoraggio e misurazioni;

m) organizzazione.

Art. 149. — Le aree di addestramento professionalizzante con i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA *A*

Area *A* - *Preparazione preoperatoria e trattamento medico.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.

Area *B* - *Anestesia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quella di urgenza.

Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia.

Area *C* - *Anestesia loco-regionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia loco-regionale.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

Area *D* - *Anestesia e terapia intensiva nelle specialità.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; saper illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologica ed ostetrica, chirurgia addominale, maxillo-facciale, dei trapianti, urologia, ginecologia, otorinolaringoiatria, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia, ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area *E* - *Assistenza perioperatoria.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero post-operatorio, il trattamento clinico del dolore postoperatorio.

Settori: F21X Anestesiologia.

Area *F* - *Rianimazione ed intervento di emergenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione: nonché essere in grado di affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria intra- ed extra-ospedaliere.

Settori: F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia.

Area *G* - *Rianimazione e terapia intensiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

Area *H* - *Terapia antalgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici.

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.

Area *I* - *Terapia iperbarica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settori: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia.

Area *L* - *Monitoraggio e misurazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi di misurazione delle più importanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B Informatica.

Area *M* - *Organizzazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative dell'anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X Storia della medicina, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

Art. 150. — Durante i 4 anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori, che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

cattedra di anestesiologia e rianimazione;

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;

sale di risveglio post-operatorio;

centro di rianimazione;

reparti di terapia intensiva;

pronto soccorso;

sale parto;

ambulatori di anestesia e terapia antalgica;

laboratori di diagnostica invasiva e non-invasiva.

Art. 151. — Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA *B*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, avere superato gli esami annuali ed il tirocinio, e deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di avere personalmente eseguito atti medici specialisti, come di seguito specificato:

1. *Area della preparazione preoperatoria e del trattamento medico:*

aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le sue conseguenze nel periodo pre e postoperatorio.

2. *Area dell'anestesia generale:*

aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3. *Area dell'anestesia loco-regionale:*

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia locoregionale e nell'analgesia del parto.

4. *Area dell'anestesia nelle specialità e della terapia intensiva postoperatoria:*

aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;

aver eseguito nel decorso postoperatorio almeno 1000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato, durante un tirocinio in sala operatoria di cardiochirurgia, l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extracorporea.

5. *Area dell'assistenza perioperatoria*

aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite postoperatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni sui casi clinici di cui al punto 1.

6. *Area della rianimazione e dei trattamenti di emergenza:*

aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra- e interospedaliero di pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezioni tracheobronchiali;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario.

7. *Area della rianimazione e della terapia intensiva:*

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo in un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente;

aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e aver misurato la pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione dei livelli di coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibioticoterapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8. *Area della terapia antalgica:*

aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore postoperatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica in numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9. *Area della terapia iperbarica:*

aver preso parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento in iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici, e terapia farmacologica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10. *Area del monitoraggio e delle misurazioni:*

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11. *Area dell'organizzazione:*

conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e di terapia intensiva e di terapia del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della regione, e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo/beneficio di un modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti l'attività professionale.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 marzo 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A2725

DECRETO RETTORALE 5 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel suppl. ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 18 marzo 1997 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in «dermatologia e venereologia»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 14 luglio 1997 e 30 luglio 1997 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle Autorità accademiche di questa Università, con nota n. 1745 del 21 agosto 1997;

Vista la nota ministeriale n. 2792 del 29 ottobre 1997, contenente in allegato il parere espresso dal Comitato universitario nazionale nella seduta del 2 ottobre 1997, in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in «dermatologia e venereologia»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 211 al n. 218 relativi alla scuola di specializzazione in «dermatologia e venereologia» sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Dopo l'art. 210 relativo alla scuola di specializzazione in «chirurgia vascolare», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Art. 211. — Nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 212. — La scuola di dermatologia e venereologia ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della dermato-venereologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.

Art. 213. — La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 214. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 215. — La Scuola ha la sua sede amministrativa presso il Dipartimento di scienze mediche internistiche, anestesiologiche e immunoinfettivologiche.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle delle S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 216 — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi.

Art. 217. — La scuola comprende le seguenti aree di addestramento professionalizzante:

a) propedeutica e fisiopatologia cutanea;

b) laboratorio e diagnostica dermatologica;

c) dermatologia clinica;

d) dermatologia allergologica e professionale;

e) venereologia e malattie sessualmente trasmesse;

f) dermatologia cosmetologica ed estetica;

g) dermatologia tropicale;

h) dermatologia chirurgica;

Art. 218. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza di clinica dermatologica;

ambulatori di dermatologia generale, di venereologia, di allergologia, di micologia, di chirurgia, di fisioterapia, di cosmetologia;

laboratori di sierologia, istologia, biochimica;

fotobiologia.

Art. 219. — Le aree di addestramento professionalizzante con i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA *A*

A. *Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree.

B. *Area laboratorio e diagnostica dermatologica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori: E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area dermatologia clinica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee, lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: E07X Farmacologia, E08X Botanica farmaceutica, F01X statistica medica, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F08B Chirurgia plastica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22B Medicina legale.

D. *Area dermatologia allergologica e professionale.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale.

Settori: F01X Statistica medica, F17X Malattie cutanee e veneree.

E. *Area venereologia e malattie sessualmente trasmesse.*

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione della epidemiologia, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compreso l'AIDS.

Settori: F04A Patologia generale, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene generale ed applicata.

F. *Area dermatologia cosmetologica ed estetica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali nonché alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

Settori: E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, F17X Malattie cutanee e veneree, F22B Medicina legale.

G. *Area dermatologia tropicale.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.

Settori: F01X Statistica medica, F05X Microbiologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene.

H. *Area dermatologia chirurgica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori: E07X Farmacologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Art. 220. — Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA *B*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;

30 esami sierologici per le MTS;

30 esami istologici e immunopatologici;

10 test di dermatologia cosmetologica (phmetria, sebometria, elastometria, tricogramma, etc.);

50 test cutanei.

3) aver eseguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:

50 casi di dermatologia allergologica;

50 casi di MTS;

50 di dermatologia oncologica;

30 di dermatologia pediatrica,

partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici.

4) aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:

80 interventi di chirurgia dermatologica;

100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti LASER);

20 trattamenti iniettivi intralesionali.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 marzo 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A2729

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16 comma 1° relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. n. 14;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, concernente le modificazioni dell'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza e le successive modificazioni introdotte col decreto ministeriale 31 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995, visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994, concernente il diploma universitario in servizio sociale, visto il decreto ministeriale 7 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, concernente il diploma universitario in relazioni industriali;

Viste le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;

Udito il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ordine alla modifica di statuto richiesta;

Visto il decreto rettorale n. 916 del 29 ottobre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1998, relativo alla seguente modifica di statuto: corso di laurea in giurisprudenza;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 916 del 29 ottobre 1997 è rettificato con la seguente modifica:

nell'art. 4 relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza, viene aggiunta all'elenco delle discipline del terzo anno, la seguente disciplina:

diritto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 6 marzo 1998

Il rettore
OCCHIOCUPO

Il direttore amministrativo
CASTELLI

98A2730

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore psicologico;

Viste le proposte di riordinamento della scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita formulate dalle autorità accademiche di questo ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'8 ottobre 1997 e del 10 dicembre 1997; del senato accademico del 16 gennaio 1998 e del consiglio di amministrazione del 20 gennaio 1998;

Visto l'art. 17, commi 95 e 101, della legge del 15 maggio 1997 n. 127;

Considerata la necessità di riordinare la predetta scuola di specializzazione;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in «Psicologia del ciclo di vita» afferente alla facoltà di lettere e filosofia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia;

intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap;

intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano;

intervento psicologico nei contesti scolastici.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi dello sviluppo o portatori di handicap, utilizzando competenze proprie della professionalità psicologica nei sui aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Limitatamente all'indicazione degli indirizzi:

intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia;

intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap;

intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano, il titolo consente l'iscrizione alla lista degli psicoterapeuti.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno prevede 400 ore di corsi di insegnamento e 400 ore di attività pratiche guidate. Ciascun corso di insegnamento comprende almeno 30 ore.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 40 per ciascun anno di corso, per un totale di 160 specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola i seguenti dipartimenti:

dipartimento di scienze relazionali «G. Iacono»

dipartimento di neuroscienze e della comunicazione interumana

dipartimento di filosofia «A. Aliotta»

dipartimento di discipline storiche «A. Lepore»

dipartimento di filologia moderna

e le facoltà di:

lettere e filosofia

medicina e chirurgia

scienze matematiche, fisiche e naturali

sociologia.

L'Università degli studi «Federico II» di Napoli può attivare convenzioni con altre università e in particolare con l'Istituto universitario orientale, ai fini del funzionamento della scuola.

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo degli psicologi.

Le materie di insegnamento e le attività pratiche guidate sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo biennio; per il successivo biennio differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al secondo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il primo biennio, comune agli indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

1) Psicologia antica

2) Psicologia transculturale

3) La psicologia nell'arte e nella letteratura

4) Psicostoria

5) Storia della psicoanalisi

6) La psicologia umanistico-esistenziale

7) Antropologia filosofica

8) Bioetica

9) La psicologia transpersonale. Psicologia della meditazione e degli stati di coscienza

10) Tanatologia

11) Paradigmi della conoscenza

12) Sogno, conflitto, ricerca dell'identità, espressione emotiva, sentimenti e passioni nella storia del teatro antico, moderno e contemporaneo e nella rappresentazione dei grandi maestri del cinema mondiale

13) Storia dell'infanzia, storia della famiglia, storia della maternità e della paternità, storia delle relazioni uomo-donna

14) Mitologia comparata e simbologia

15) Terapie corporee. Il corpo nello spazio: danza rituale simbolica e religiosa. Le pratiche di integrazione corpo-mente

16) Produzione dei suoni ed espressione musicale, uso terapeutico del canto e della musica

17) Le arti marziali: da tecniche di addestramento alla guerra a vie di autorealizzazione

18) Filosofia contemporanea

19) Scienze cognitive, epistemologia, linguistica

20) Modelli di intervento psicoterapeutico

21) Neuropsicologia dello sviluppo

22) Psicologia del ciclo di vita

23) Psicologia dell'adolescenza

24) Psicologia dell'infanzia

25) Psicologia della famiglia

26) Psicologia e psicopatologia del linguaggio

27) Psicopatologia dello sviluppo

28) Tecniche del colloquio e dell'intervista

29) Tecniche di esame della personalità in età evolutiva

30) Teorie e tecniche di osservazione del comportamento nel ciclo di vita.

Per il secondo biennio, che si articola in quattro indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

1) Aspetti psicologici dell'integrazione scolastica, sociale e professionale

2) Consulenza e intervento sulle problematiche familiari

3) Consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie

4) Consulenza psicologica agli insegnanti e ai rieducatori

5) Consulenza psicologica ai genitori e alla famiglia

6) Consulenza picologica all'adolescente

7) Consulenza psicologica all'adulto e all'anziano

8) Consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità

9) Consulenza psicologica nelle istituzioni

10) Consulenza psicologica nelle istituzioni per l'adulto e per l'anziano

11) Diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'apprendimento

12) Diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali

13) Diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio

14) Diritto di famiglia e legislazione minorile

15) Epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo

16) Legislazione e organizzazione scolastica

17) Metodologie e tecniche dell'intervento formativo

18) Neurofisiologia dell'invecchiamento

19) Neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi

20) Organizzazione e legislazione dei servizi scolastici

21) Organizzazione e legislazione dei servizi scolastici e socio-sanitari

22) Organizzazione e legislazione dei servizi sociosanitari

23) Prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza

24) Prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi dello sviluppo e dell'handicap

25) Prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi neuropsicologici dell'età adulta ed anziana

26) Psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano

27) Psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico

28) Psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico

29) Psicologia dei gruppi e dell'associazionismo

30) Psicopedagogia dei mezzi di comunicazione

31) Psicologia dell'adozione e dell'affidamento etero-familiare

32) Psicologia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico

33) Psicologia dell'educazione sessuale

34) Psicologia dell'età adulta e anziana

35) Psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative

36) Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale

37) Psicologia della comunicazione verbale, non verbale ed espressiva

38) Psicologia dei processi di alfabetizzazione

39) Psicopatologia dell'apprendimento

40) Psicopatologia dell'età adulta e anziana

41) Psicopatologia della coppia e della famiglia

42) Psicopatologia della letto-scrittura e del calcolo e tecniche di intervento

43) Psicosociologia delle comunità e tecniche di intervento

44) Tecniche di esame della personalità nell'età adulta e anziana

45) Tecniche di intervento negli handicap gravi

46) Tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento

47) Tecniche di intervento psicologico nella malattia in età evolutiva

48) Tecniche di osservazione del comportamento nei contesti scolastici

49) Tecniche di psicoterapia

50) Tecniche di psicoterapia nell'adolescenza

51) Tecniche di psicoterapia nell'infanzia

52) Tecniche di riabilitazione cognitiva (linguaggio, memoria, attenzione)

53) Tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo

54) Tecniche di valutazione e di intervento psicologico nella coppia e nella famiglia

55) Tecniche di valutazione nella scuola

56) Teorie della motivazione scolastica.

Per il primo anno, comune agli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10A - Psicologica generale, 3 corsi

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso

L26A - Discipline dello spettacolo, 1 corso

M08B - Storia della filosofia antica, 1 corso

M05X - Discipline demoetnoantropologiche, 1 corso

M07C - Filosofia morale, 1 corso.

Per il secondo anno, comune agli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10A - Psicologica generale, 1 corso

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso

M11E - Psicologia clinica, 1 corso

L26B - Cinema e fotografia, 1 corso

M02A - Storia moderna, 1 corso

M03A - Storia delle religioni, 1 corso

M07C - Filosofia morale, 1 corso

M07B - Logica e filosofia della scienza, 1 corso.

Indirizzo: Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia.

Terzo anno:

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica e del sogno, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 2 corsi

M10C - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 1 corso

N01X - Diritto privato, 1 corso

M11lE - Psicologia clinica, 1 corso.

Quarto anno:

M11D - Psicologia dinamica, 2 corsi

M11E - Psicologia clinica, 4 corsi

N10X - Diritto amministrativo, 1 corso.

Indirizzo: Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano.

Terzo anno:

M11E - Psicologia clinica, 3 corsi

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M11B - Psicologia sociale, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso.

Quarto anno:

M11E - Psicologia clinica, 3 corsi

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso

M11B - Psicologia sociale, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso

N10X - Diritto amministrativo, 1 corso.

Indirizzo: Intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap.

Terzo anno:

F19B - Neuropsichiatria infantile, 2 corsi

M10A - Psicologia generale, 2 corsi

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso

M11A/M09E - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Pedagogia speciale, 1 corso.

Quarto anno:

F22A - Igiene generale ed applicata, 1 corso

M10A - Psicologia generale, 1 corso

M10B/F19B - Psicobiologia e psicologia fisiologica - Neuropsichiatria infantile, 1 corso

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 2 corsi

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso

M11D/M11E - Psicologia dinamica - Psicologia clinica, 1 corso.

Indirizzo: Intervento psicologico nei contesti scolastici.

Terzo anno:

M09A - Pedagogia generale, 1 corso

M10A - Psicologia generale 1 corso

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 5 corsi.

Quarto anno:

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso

M09A/M11A - Pedagogia generale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M09F/M11A - Pedagogia sperimentale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso

M11A/M11C - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso

M11A/M11E - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia clinica, 1 corso

N09X - Istituzioni di diritto pubblico, 1 corso.

Per essere ammesso all'esame finale, lo specializzando deve aver superato gli esami annuali, i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia, i seguenti atti specialistici:

per l'indirizzo di intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con bambini e/o con pazienti in età evolutiva;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 soggetti, nelle diverse fasce di età;

c) 50 colloqui con i genitori in fase diagnostica o come sostegno psicologico per problematiche del figlio;

d) 30 psicodiagnosi di soggetti nelle diverse età;

per l'indirizzo di intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con pazienti in età evolutiva che presentano disturbi dell'apprendimento, disturbi cognitivi, neuropsicologici ed emotivo-relazionali;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 pazienti;

c) 20 colloqui con i genitori o gli insegnanti per l'inquadramento diagnostico del paziente;

d) 50 psicodiagnosi di pazienti di diversa età e diversa condizione clinica;

per l'indirizzo di intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative di valutazione cognitiva e neuropsicologica nell'anziano;

b) valutazione cognitiva di almeno 10 anziani;

c) valutazione neuropsicologica di 2 casi di demenza senile;

d) 20 ore di intervento per il recupero delle funzioni cognitive e presa in carico di 2 casi di riabilitazione delle funzioni cognitive;

per l'indirizzo di intervento psicologico nei contesti scolastici non si propongono contenuti specialistici per le attività pratiche.

NORME TRANSITORIE

Al fine di rendere equipollenti i titoli conseguiti con ordinamento triennale, sono emanate per la durata di un biennio, a partire dall'anno accademico successivo alla pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale,* le seguenti norme transitorie:

1) Per gli specializzati, con piano di studio triennale, iscritti all'Ordine degli psicologi, che abbiano svolto per almeno due anni, un'attività documentata pertinente alla professione presso enti pubblici (dipartimenti universitari, aziende ospedaliere, servizi territoriali, centri di riabilitazione pubblici e convenzionati ed istituti scolastici), sono previste sessioni speciali d'esame per titoli con prova orale. Tale prova consisterà nella discussione di un elaborato relativo al lavoro clinico svolto e nella valutazione della documentazione addotta. Il candidato dovrà dimostrare l'acquisizione di una precisa identità scientifico-professionale con particolare cura allo sviluppo dei raccordi tra teoria e pratica.

La documentazione, nel rispetto della normativa prevista dalla legge n. 56/1989, deve attestare, nell'ambito dell'attività svolta, l'effettuazione dei seguenti atti specialistici:

a) 50 ore di sedute osservative con bambini e/o pazienti in età evolutiva;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 soggetti nelle diverse fasi d'età;

c) 50 colloqui con i genitori in fase diagnostica o come sostegno psicologico per problematiche del figlio;

d) 30 psicodiagnosi di soggetti nelle diverse età.

Il candidato, inoltre, potrà produrre ogni altra documentazione ritenuta idonea a comprovare la propria formazione tecnico-scientifica.

Una commissione nominata dal consiglio docenti della scuola valuterà, a suo insindacabile giudizio, l'adeguatezza di tale documentazione.

Gli specializzati che non possono avvalersi di quanto previsto al punto 1) o che ne siano stati esclusi per insufficienza dei titoli, possono iscriversi al quarto anno integrativo così come previsto al punto 2) della presente normativa.

2) Agli iscritti che al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto, optino per quest'ultimo e che siano iscritti all'Ordine degli psicologi, è richiesta al termine del triennio di studi secondo il precedente ordinamento la frequenza di un quarto anno integrativo, volto a colmare il deficit formativo del precedente piano di studi, in particolare per quanto attiene la formazione clinica.

Il predetto anno integrativo si articola in tre diverse modalità didattiche per complessive 800 ore così suddivise:

a) corsi teorico-metodologici, per un totale di 200 ore di:

1) Teorie e tecniche del colloquio psicologico (M11D).

2) Tecniche d'osservazione del comportamento infantile (M10C).

3) Psicodiagnostica (M11D).

4) Psicopatologia dello sviluppo (M11E).

5) Psicologia clinica (M11E).

6) Psicosomatica (M11E).

Scopo dei corsi è fornire ai partecipanti una precisa identità scientifico-professionale con una particolare cura allo sviluppo dei raccordi tra teoria e pratica;

b) laboratori, per un totale di 200 ore da ripartire a cura del consiglio della scuola. L'obiettivo dei laboratori è quello di sviluppare l'apprendimento di competenze teorico-tecniche interdisciplinari relative alla professione.

c) esperienze pratiche guidate, per un totale di 400 ore, da svolgersi come tirocinanti nel rispetto della normativa prevista dalla legge n. 56/1989 presso quegli enti pubblici, già indicati al punto 1). Scopo di tali esperienze sarà quello di facilitare l'elaborazione di nessi tra contenuti formativi e ambiti di applicazione, e di personalizzare, quanto possibile, i singoli processi d'apprendimento.

Nell'ambito di tale attività il candidato dovrà produrre, per essere ammesso all'esame finale, i seguenti atti specialistici:

1) 50 ore di sedute osservative con bambino e/o pazienti in età evolutiva;

2) presa in carico terapeutica di almeno 10 soggetti nelle diverse fasi d'età;

3) 50 colloqui con i genitori in fase diagnostica o come sostegno psicologico per problematiche del figlio;

4) 30 psicodiagnosi di soggetti nelle diverse età.

Alla fine dell'anno integrativo gli allievi dovranno sostenere una prova d'esame così come indicato al punto 1) della presente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 febbraio 1998

Il rettore: TESSITORE

98A2726

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 9 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1994, concernente l'ordinamento del corso di laurea in biotecnologie, tabella XXIV-*bis;*

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995, concernente alcune rettifiche apportate alla tabella XXIV-*bis* allegata al decreto ministeriale 12 marzo 1994;

Visto il proprio decreto n. 132 dell'11 giugno 1997, col quale è stato istituito il corso di laurea in biotecnologie, indirizzo biotecnologie industriali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di agraria in data 26 novembre 1996, dal consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1997 e dal senato accademico in data 4 febbraio 1997;

Visto il parere del comitato universitario regionale di coordinamento del Veneto del 24 febbraio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 3, concernente la facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente:

"Art. 3. — 1. La facoltà di agraria conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

Lauree:

a) biotecnologie, indirizzo biotecnologie agrarie vegetali;

b) scienze e tecnologie agrarie;

c) scienze forestali e ambientali.

Diplomi:

a) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

b) produzioni vegetali;

c) tecniche forestali e tecnologie del legno;

d) tecnologie alimentari.

Art. 2.

Dopo l'art. 5, concernente il corso di laurea in scienze forestali e ambientali, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 6, relativo al corso di laurea in biotecnologie, indirizzo biotecnologie agrarie vegetali.

Art. 6. (*Corso di laurea in biotecnologie*).

Istituzione, durata e finalità.

1. Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di cinque anni.

2. Il corso è articolato nei seguenti indirizzi:

1) biotecnologie agrarie vegetali (facoltà di agraria);

2) biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia);

3) biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

4) biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia);

5) biotecnologie veterinarie (facoltà di medicina veterinaria).

3. L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo agrario vegetale dovrà essere in grado di modificare con tecniche innovative la capacità produttiva qualitativa e quantitativa della pianta in relazione alle condizioni ambientali e colturali tenendo conto della utilizzazione del prodotto in termini alimentari ed industriali; il biotecnologo farmaceutico dovrà essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche; il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute; il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia; il biotecnologo veterinario utilizzerà le biotecnologie innovative per aumentare la produttività animale, per produrre alimenti igienicamente sani, per aumentare la resistenza alle malattie e per mantenere il benessere degli animali.

4. Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di agraria, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e medicina veterinaria coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nell'Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno, oltre la o le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopraindicate.

5. L'Università indicherà nel regolamento didattico d'Ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

6. Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

7. Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

8. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal Senato accademico su

proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti, è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Articolazione dei corsi.

9. Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

10. L'impegno didattico complessivo è di circa 3200 ore, 1250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25%, sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

11. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero di esami non inferiore a 26 né superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

12. L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea, potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

13. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

14. Le ore di insegnamento previste sono più oltre riportate, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

Manifesto degli studi.

15. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami ai profitto.

Articolazione del corso di laurea in «aree formative».

16. Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biotecnologie veterinarie. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

Aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie.

1. *Area matematica:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

Settori scientifico-disciplinari: A02A Analisi matematica; A02B Probabilità e statistica matematica;

A04A Analisi numerica; K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B Informatica; K06X Bioingegneria elettronica; S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

2. *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno anche essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: B01A Fisica generale; B01B Fisica.

3. *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) della chimica inorganica.

Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. Infine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche. Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C02X Chimica fisica; C03X Chimica generale ed inorganica; C05X Chimica organica.

4. *Area biologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, i costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico.

Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E02A Zoologia; E11X Genetica; E13X Biologia applicata.

5. *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale genetico nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori. Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione del corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari: E11X Genetica; E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica; G04X Genetica agraria.

6. *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve, inoltre, acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari: E12X Microbiologia generale; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale; V32A Malattie infettive degli animali domestici.

7. *Area immunologia:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari: F04A Patologia generale; V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria.

8. *Area biochimica:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale e catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali del trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva. Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica; E05B Biochimica clinica.

9. *Area tecnologie cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve sapere coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di c DNA, p poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione procariotici ed. eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica; E13X Biologia applicata; G08B Microbiologia agroalimentare ed ambientale.

10. *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine ed ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari: E04B Biologia molecolare; E13X Biologia applicata.

11. *Area economico-normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C08X Farmaceutico tecnologico applicativo; F02X Teoria della medicina; F02A Economia aziendale; P02B Economia e gestione delle imprese; N01X Diritto privato.

12. *Area farmacologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia.

A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia; V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria.

FACOLTÀ DI AGRARIA

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AGRARIE VEGETALI

13. *Area biologia delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze della organizzazione della pianta a livello di cellula, tessuto organo; in particolare dei meccanismi differenziativi che ne regolano lo sviluppo e ne determinano la forma in relazione a caratteristiche genetiche e a condizioni ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi citologiche dei processi di differenziazione e di morfogenesi degli eventi che presiedono all'attività vegetativa e all'attività riproduttiva.

Settori scientifico-disciplinari: E01D Ecologia vegetale; G02A Agronomia e coltivazioni erbacee; G02B Coltivazioni arboree; G03A Assestamento forestale e selvicoltura; G07A Chimica agraria; E01E Fisiologia vegetale; E01C Biologia vegetale applicata.

14. *Area biochimica delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei meccanismi biochimici e fisiologici che presiedono alla deterinazione della produzione primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta, in particolare deve sviluppare la conoscenza del processo fotosintetico, dei processi nutrizionali e assimilatori e dei fattori che ne controllano l'attività anche in relazione alle condizioni colturali ed ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi biochimiche e fisiologiche che presiedono allo sviluppo coordinato della pianta e dei meccanismi implicati nelle risposte di adattamento, resistenza, sofferenza e riparo in risposta a stress biotici ed abiotici. Lo studente deve acquisire inoltre le conoscenze dei meccanismi che presiedono ai fenomeni di senescenza della pianta e dei suoi organi (foglie, frutti, semi) ed al loro controllo, anche in relazione alla conservabilità dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G07A Chimica agraria; E01E Fisiologia vegetale.

15. *Area scienza e tecnica delle coltivazioni:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei fattori colturali che condizionano la produttività della pianta e il suo ciclo vegetativo e riproduttivo. Deve inoltre approfondire gli aspetti strutturali e funzionali delle piante in comunità legati alla produttività primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta anche in relazione a realtà ambientali diverse e a condizioni di stress biotici o abiotici. Lo studente deve infine conoscere gli

aspetti positivi e negativi sulla produzione delle consociazioni e la conoscenza comparativa dei cicli fenologici.

Settori scientifico-disciplinari: G02A Agronomia e coltivazioni erbacee; G02B Coltivazioni arboree; G02C Orticoltura e floricoltura; G03A Assestamento forestale e selvicoltura.

16. *Area microbiologia agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di morfologia di struttura, di funzioni e di variabilità genetica dei vari microrganismi (pro- ed eucarioti) utili e dannosi, dei virus e delle altre entità molecolari (viroidi, virusoidi, acidi nucleici satelliti, prioni ecc.); i principi e le caratteristiche della loro moltiplicazione e riproduzione; i sistemi, le tecniche e i mezzi di coltivazione nonché le tecniche di manipolazione e di clonaggio genico. Deve inoltre conoscere i meccanismi di base dei processi di simbiosi, antagonismo e competizione nei processi di interazione con le piante nonché le nozioni di ecologia microbica.

Settori scientifico-disciplinari: G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale; G06B Patologia vegetale.

17. *Area difesa della coltura:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze delle biocenosi, dei processi di malattia da fattori diversi (interazioni pianta-patogeni diversi: microrganismi, virus), quelli di fitomizia e di fitofagia (interazioni pianta-fitomizi, pianta-fitofagi), degli stress ambientali (interazioni pianta-fattori chimici), delle interazioni fra i vari microrganismi e virus fitopatogeni e tra questi e l'ambiente. Lo studente deve acquisire le nozioni generali di entomologia agraria individuando gli aspetti positivi e negativi delle interazioni fra artropodi e/o insetti, approfondendo le conoscenze morfologiche fisiologiche e quelle legate al ciclo biologico. Lo studente deve inoltre conoscere la resistenza genetica delle piante alle avversità biotiche e abiotiche; in particolare la induzione di resistenza e l'individuazione, selezione e manipolazione di microrganismi antagonisti e competitori verso gli agenti patogeni. Infine deve conoscere i principi e i mezzi di prevenzione, di lotta e di terapia delle avversità biotiche.

Settori scientifico-disciplinari: G06A Entomologia agraria; G06B Patologia vegetale.

18. *Area chimica e biochimica dei metaboliti di interesse applicativo:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle sostanze naturali di origine vegetale che risultano avere impiego diretto o indiretto nell'industria alimentare e chimica. Lo studente deve approfondire la conoscenza dei meccanismi biochimici che presiedono alla sintesi di tali composti e alla sua regolazione anche in relazione alle variazioni delle condizioni ambientali, colturali e di stress indotto. Deve inoltre conoscere le basi genetiche del metabolismo secondario.

Settori scientifico-disciplinari: G07A Chimica agraria; E01E Fisiologia vegetale.

19. *Area della genetica agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze specifiche della genetica vegetale con particolare riferimento alle piante agrarie e forestali e alla conservazione ed utilizzazione del germoplasma. In particolare deve conoscere le basi genetiche del differenziamento, della morfogenesi e dello sviluppo dei sistemi riproduttivi. Lo studente deve inoltre conoscere la genetica degli organelli, subcellulari, in relazione ai processi della fotosintesi, della assimilazione dell'azoto e dell'accumulo delle sostanze di riserva.

Settore scientifico-disciplinare: G04X Genetica agraria.

20. *Area delle biotecnologie vegetali:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base e le metodologiche biotecnologiche relative al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni vegetali. Lo studente deve essere in grado di identificare i geni utili per la capacità produttiva e la difesa della pianta, di possedere le metodologie per il loro trasferimento e di costruire mappe genetiche con l'uso dei marcatori molecolari allo scopo di valutare il germoplasma per la sua conservazione ed utilizzazione nei programmi di miglioramento genetico. Lo studente deve inoltre imparare a costruire ed utilizzare sonde molecolari e metodologie immunologiche.

Settori scientifico-disciplinari: G04X Genetica agraria; G02A Agronomia e coltivazioni erbacee; G02B Coltivazioni arboree; G02C Orticoltura e floricoltura;

G03A Assestamento forestale e selvicoltura; G06A Entomologia agraria; G06B Patologia vegetale; E01E Fisiologia vegetale.

21. *Area dell'economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione gestione dei progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento operativo, con attenzione anche agli aspetti di regolamentazione, certificazione e di brevetto.

Settore scientifico-disciplinare: G01X Economia ed estimo rurale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 9 marzo 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A2727

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 18 marzo 1998, n. 26.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutti gli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni e aziende autonome

e per conoscenza:

Alla Corte dei conti

1. Nel decorso 1997, l'azione di risanamento della finanza pubblica ha conseguito decisivi risultati: l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (deficit), rilevante ai fini della valutazione di convergenza prevista nel trattato di Maastricht si è attestato intorno al 2,7 per cento del prodotto interno lordo, rispetto al 6,7 per cento del 1996; l'avanzo primario ha superato il 6,8 per cento del PIL; è proseguita la discesa del rapporto debito/PIL, che è passato dal 124 al 121,6 per cento. L'ammissione del nostro Paese sin dall'inizio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria europea è stato l'obiettivo della forte accelerazione impressa al risanamento della finanza pubblica, processo che nel 1998 si stabilizzerà con l'attuazione delle misure coerentemente stabilite da Governo e Parlamento, lungo le linee del documento di programmazione economico-finanziaria.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 1998 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente significativa della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale.

In definitiva, l'assestamento del bilancio è chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce necessario punto di riferimento delle azioni che saranno stabilite col nuovo documento di programmazione per il triennio 1999-2001.

2. L'assestamento per il 1998 costituisce un punto di riferimento indispensabile anche per la costruzione del bilancio 1999 sulla base della riforma del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997), attuata per la prima volta col bilancio dell'esercizio in corso. Le proposte di assestamento saranno pertanto considerate dalle amministrazioni proponenti in funzione delle aggregazioni per centri di responsabilità e per unità previsionali di base.

Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468/1978.

Giova considerare, in via preliminare, che pur se le proposte di assestamento dovranno riferirsi alle unità previsionali, la concreta attività propositiva dovrà realizzarsi attraverso le schede-capitolo concernenti i singoli capitoli (unità elementari gestionali), che permetteranno, poi, riassunzioni in unità previsionali per la decisione parlamentare e consentiranno, nel contempo, la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia.

Le variazioni da proporre a livello di ciascun capitolo dovranno riguardare distintamente

a) la consistenza dei residui (Rs);

b) la previsione di competenza (Cp);

c) la previsione di cassa (Cs).

Le schede - capitolo da utilizzare, risultano modificate in sintonia con la nuova struttura del bilancio e in proposito si rinvia all'illustrazione che, al riguardo, viene riportata nella circolare sulle previsioni per l'anno 1999 e triennio 1999-2000.

2.1. Dal lato delle *entrate*, le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste alla luce del quadro macro-economico di riferimento, tenendo conto della più recente evoluzione naturale del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.2. Per la formazione delle *previsioni assestate di spesa*, indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.2.1. *Per le autorizzazioni di competenza*, ciascuna amministrazione dovrà:

a) verificare la congruità delle previsioni per le spese aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, proponendo le necessarie variazioni;

b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli non possano, in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, essere ridotti;

c) per i capitoli ai quali si ritiene necessario apportare variazioni in aumento degli stanziamenti iniziali, il criterio al quale dovranno ispirarsi le singole amministrazioni è che *ogni proposta di aumento deve trovare compensazione in riduzioni di altri capitoli* della stessa

amministrazione, prioritariamente della stessa natura. Ove tale obiettivo non possa in nessun caso essere realizzato, dovrà essere compilata una dettagliata «nota illustrativa» che valga a giustificare le sopravvenute - maggiori esigenze. Deve ritenersi esclusa la possibilità di proporre aumenti nella spesa per acquisto di beni e servizi compensata con riduzioni di spese aventi natura obbligatoria (in particolare spese per il personale).

2.2.2. *Per le autorizzazioni di cassa,* la valutazione delle esigenze dovrà essere riferita sia al volume della massa spendibile (Competenza + Residui), sia all'andamento effettivo dei pagamenti nei primi mesi dell'anno, sia infine a specifiche valutazioni delle occorrenze per l'intero anno sui singoli capitoli.

Particolare attenzione dovrà essere posta a quei capitoli di categoria V, XII e XIV i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di Tesoreria (o su contabilità speciali). In tal caso, ciascuna amministrazione dovrà:

a) verificare se le autorizzazioni di cassa non possano, in relazione ai fattori sopra riportati, essere ridotte;

b) verificare se tali autorizzazioni richiedano, invece, di essere aumentate, tenuto conto delle esigenze dei beneficiari. Le eventuali richieste di aumento seguiranno le procedure di cui al punto 2.2.1.*c).*

2.3. Sempre dal lato delle spese, la predisposizione del disegno di legge di assestamento del bilancio appare quest'anno particolarmente impegnativa, anche alla luce del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995, recante per il triennio 1996-1998 un tetto massimo di incremento, nella misura dell'1 per cento annuo, per le spese ridotte ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Con riguardo a quest'ultima norma, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 18 del 1995: anche per il 1998, per le spese non legislativamente predeterminate, assoggettate alla riduzione, l'eventuale proposta di incremento in sede di assestamento:

non potrà superare la predetta percentuale dell'1 per cento riferita alla categoria economica interessata, limitatamente alla quota parte su cui ha operato la riduzione disposta dal decreto-legge;

andrà compensata con corrispondente riduzione di spese non predeterminate legislativamente nell'ambito della medesima o di altra categoria economica.

2.4. Appare indispensabile comunque che il comportamento propositivo di ciascuna amministrazione derivi da una approfondita e consapevole riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare proposte non vagliate con estrema severità e selettività.

Con l'assestamento delle previsioni 1998, pertanto — nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti — le amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresì attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio in conseguenza della cennata revisione.

Una responsabile valutazione della reale congruità dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove potrebbero esistere sia pur limitati margini di discrezionalità; si appalesano pertanto maggiormente suscettibili di ridimensionamento, oltre ai trasferimenti discrezionali, le spese di rappresentanza, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, ecc., l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, le spese per studi, i compensi per speciali incarichi.

In tale fase, deve essere adeguatamente considerata la possibilità di variazioni compensative di iniziativa delle amministrazioni introdotta dalla legge di riforma del bilancio e disciplinata con la circolare n. 81 del 7 novembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 1997): prima di procedere ad eventuali richieste di aumento degli stanziamenti per spese discrezionali, i titolari dei centri di responsabilità dovranno accertare che a tali esigenze non si possa far fronte mediante ricorso a tali variazioni compensative. In particolare, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria 1996), i contributi ad enti, associazioni e organismi vari, concentrati in unico capitolo per ciascuna amministrazione, non potranno essere incrementati in sede di assestamento, in quanto determinati con la tabella *C* della legge finanziaria.

Nel contempo, occorre opportunamente rivedere gli altri eventuali contributi a carattere discrezionale: in considerazione della delicata situazione della finanza pubblica, non può essere più riconosciuto ad essi quel grado di necessità che originariamente fu posto alla base della loro determinazione.

Un ulteriore supporto all'azione di contenimento delle spese discrezionali è offerto dalla possibilità di variazioni compensative previste dalle disposizioni di cui all'art. 23, commi 7, 11 e 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998.

La prima di tali disposizioni riguarda la possibilità di trasferire alle singole amministrazioni le dotazioni iscritte nell'unità previsionale di base «Beni e servizi per le Amministrazioni dello Stato» tra gli oneri comuni del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato» del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, per far fronte ad esigenze di beni, servizi e forniture (si rimanda al successivo punto 2.5).

La seconda attiene alla possibilità di variazioni compensative tra diverse unità previsionali di base della medesima amministrazione, per le spese di funzionamento concernenti oneri di personale e altri oneri connessi con l'operatività delle amministrazioni.

La terza disposizione concerne la facoltà di operare in via amministrativa compensazioni per spese di gestione e sviluppo dei sistemi informativi.

In sede di assestamento, le amministrazioni potranno, pertanto, richiedere incrementi delle dotazioni per spese «discrezionali», nei sensi sopradescritti, soltanto previa comprovata impossibilità di utilizzo delle richiamate disposizioni.

2.5. Com'è noto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 430 del 5 dicembre 1997, ha ridisegnato le competenze e l'attività del Provveditorato generale dello Stato, quale organo di coordinamento e consulenza in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Ciò premesso le amministrazioni medesime, secondo la richiamata normativa, dovranno darsi carico — a regime — anche delle spese al momento sostenute direttamente dal Provveditorato stesso.

In sede di proposte per l'assestamento delle previsioni di bilancio per l'anno 1998 si dovrà procedere ad una opportuna riconsiderazione delle appostazioni contabili relative alle predette acquisizioni di beni e servizi, formulando proposte di spesa d'intesa con il Provveditorato generale, le quali dovranno risultare neutrali e cioè nel complesso compensative.

In via transitoria — comunque non oltre la corrente gestione — potrà risultare opportuno che il Provveditorato generale dello Stato provveda a completare i programmi già avviati nell'interesse di ciascuna amministrazione.

2.6. *In conclusione, si ricorda che i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti con la legge finanziaria non possono essere elevati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio. Non saranno quindi accolte variazioni che risultino peggiorative dei saldi approvati dal Parlamento. È quindi indispensabile che ciascuna amministrazione adotti un comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti non vagliati con severità e selettività e ricercando invece, anche in tale sede, di contribuire all'azione in corso di risanamento dei conti pubblici.*

3. Le variazioni da proporre per ciascun capitolo, distintamente per residui, competenza e cassa, dovranno essere riportate nelle medesime «schede-capitolo», utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 1999, che gli uffici centrali del bilancio ritireranno il 9 aprile 1998 presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, divisione III - Via XX Settembre n. 97 - per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti.

In dette «schede-capitolo» — oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1998 di ciascun capitolo — sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1° gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime.

Attesi gli ulteriori adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio e i tempi tecnici per i successivi lavori di approntamento, le amministrazioni dovranno far pervenire ai coesistenti uffici centrali del bilancio entro il 28 aprile 1998 le richiamate «schede-capitolo», con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:

con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle «schede-capitolo» o non esposte nelle schede stesse;

con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1997.

Gli stessi uffici centrali del bilancio avranno cura di inserire — contestualmente alle proposte di previsione per il 1999 — negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale del bilancio gli elementi relativi all'assestamento 1998, contenuti nelle predette «schede-capitolo», entro il 12 maggio 1998 e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 15 maggio 1998.

Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni.

Con l'occasione si precisa che gli uffici centrali del bilancio potranno indicare nelle schede-capitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti».

* * *

Tenuto conto dell'importanza che la legge n. 468 del 1978 attribuisce all'assestamento del bilancio e dell'attività particolarmente impegnativa che l'adempimento richiede, si invitano gli uffici centrali del bilancio a prestare la consueta massima collaborazione alle amministrazioni.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

p. *Il Ministro:* GIARDA

98A2756

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 30 marzo 1998, n. 505425.

Criteri e modalità per applicare nel 1998 la legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» ed il decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa amministrazione si atterrà ai criteri di seguito indicati nel disporre i contributi finanziari ai consorzi e alle società consortili (di seguito: Consorzi) costituiti da piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997), dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997) e dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1998).

Come previsto dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, verranno prese in considerazione le spese specificate secondo lo schema riportato nell'allegato 3 della presente circolare e ricavate dai costi della produzione del conto economico del bilancio consortile relativo all'esercizio 1997.

Non sono ammessi ad usufruire del contributo ministeriale i Consorzi che abbiano ottenuto contributi sulla generalità delle spese consortili da: regioni, province autonome, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni.

I consorzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa succitata, che intendono richiedere il contributo, devono presentare entro il 15 maggio 1998 apposita domanda di contributo, in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 1 alla presente circolare, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione V - Via Boston 25 - 00144 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata entro il termine suindicato; fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

Per applicare i parametri del contributo previsti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, per i Consorzi che risultano costituiti da non più di cinque anni, viene presa in considerazione la suddetta data del 15 maggio 1998.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione specificata nello schema anzidetto, nonché dalla «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio» (art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15) e dalla «Distinta delle voci di spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo», redatte secondo gli schemi rispettivamente riportati negli allegati 2 e 3 alla presente circolare.

La documentazione deve essere inviata in originale ed in una copia (due per il bilancio).

Il consorzio deve contestualmente spedire copia della domanda e della relativa documentazione alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

L'eventuale documentazione integrativa richiesta ai fini del completamento dell'istruttoria deve essere inviata entro i termini perentori comunicati dall'amministrazione.

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese
SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(in bollo)

OGGETTO: Legge n. 83/1989. Richiesta di contributo su spese esercizio consortile 1997.

Il sottoscritto consorzio/società consortile ....
(di seguito: consorzio) con sede in ....
(sede amministrativa .... sede legale ....)
tel. n. ...., fax n. .... nella persona del sig. .... legale rappresentante,
nato a .... il ....
residente in ....

Chiede:

il contributo finanziario annuale, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, su un totale di spese ammissibili a contributo di Lit. ...., sostenute nel corso dell'esercizio consortile 1997, come da distinta allegata.

Dichiara di non avere usufruito di contributi erogati da regioni, province autonome, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, sulla generalità delle spese consortili, e cioè non finalizzati a singole iniziative.

Dichiara di avere (non avere) usufruito di contributi erogati da pubbliche amministrazioni a fronte di specifiche iniziative (in caso positivo, indicare: ente erogatore, norma in base alla quale è stato disposto il contributo, relativo importo, iniziative per le quali lo stesso è stato erogato e inviare copia del provvedimento o della sua richiesta).

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale, comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato sul c/c n. .... intrattenuto presso .... ;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;

che il consorzio o la società consortile è intestatario/a del codice fiscale n. .... (partita IVA n. ....).

Allega la seguente documentazione:

1) copia autentica (se autenticata, in bollo) dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda (da tali documenti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge; in particolare, lo statuto dovrà espressamente riportare il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, anche in caso di scioglimento del consorzio, e lo scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge n. 83/1989).

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili nel Ministero e non siano intervenuti, nel frattempo, fatti nuovi che abbiano comportato modifiche.

Se sono avvenute modifiche, occorre trasmettere copia autenticata degli atti modificati;

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche (all. 2);

3) copia autentica del bilancio (in bollo, se autenticata) relativo all'esercizio consortile 1997, comprensivo del conto economico e della nota integrativa, da cui risultino gli estremi del deposito presso la C.C.I.A.A.;

4) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'articolazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione del conto economico (all. 3);

5) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto economico (relativamente alle voci di spesa, per le quali si richiede il contributo, specificare per ciascuna: le singole sottovoci che la compongono, i relativi importi e le corrispondenti voci dei costi della produzione del conto economico, in cui detti importi confluiscono);

6) certificazione rilasciata dalla società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera Lit. 300 milioni;

7) dettagliata relazione, firmata dal legale rappresentante, sulle specifiche attività svolte nel 1997 che contenga, inoltre, dati e/o informazioni sui risultati commerciali conseguiti o che, si ritiene, potranno essere conseguiti nel breve-medio periodo a seguito delle iniziative realizzate;

8) programma, firmato dal legale rappresentante, delle attività che il consorzio intende svolgere nel 1998;

9) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale dell'organismo medesimo o della società di servizi;

10) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione o alla provincia autonoma, copia della domanda di contributo e della relativa documentazione;

11) certificato camerale riferito al consorzio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio non è soggetto a procedura concorsuale.

Il certificato camerale deve contenere le generalità (cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita) dei soggetti che detengono, a vario titolo, i poteri di amministrazione e le scadenze delle loro cariche e indicare la data di inizio dell'attività del consorzio;

12) oltre al predetto certificato camerale, ai fini della certificazione antimafia (art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490), allega i certificati camerali, contenenti i dati suindicati, riferiti esclusivamente:

alle imprese consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%;

alle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio o la società consortile opera, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione.

La predetta certificazione antimafia è necessaria se l'importo del contributo supera Lit. 50 milioni e va trasmessa al momento del completamento dell'istruttoria da parte di questa amministrazione.

Tali certificati vanno omessi se i soggetti interessati, intendono avvalersi della facoltà di richiedere personalmente le dovute comunicazioni alla prefettura competente (art. 2-*ter* del suddetto decreto legislativo, nel testo aggiunto del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135), informandone preventivamente questa amministrazione.

ALLEGATO 2

Schema di dichiarazione sostitutiva (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata ed in bollo, da allegare alla domanda di contributo)

Io sottoscritto .... nato a .... il..........................., residente in ...., nella qualità di legale rappresentante del consorzio o della società consortile (di seguito: consorzio) .... con sede legale in .... iscritto al Tribunale di ...., al n. ...., dichiaro quanto segue ai fini della legge 21 febbraio 1989, n. 83, sotto la mia personale responsabilità ed avendone diretta conoscenza:

1) il consorzio è stato costituito in data .... ed è regolato dallo statuto vigente del ....; l'atto costitutivo e lo statuto sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: l'atto costitutivo e lo statuto sono disponibili in codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi che hanno comportato modifiche; ovvero: sono avvenute le seguenti modifiche e si allegano i relativi atti autenticati);

2) il consorzio è un consorzio di promozione (oppure di vendita, oppure costituito con lo scopo esclusivo di gestire una struttura all'estero);

3) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato, nel corso del 1997, esclusivamente attività finalizzata alla vendita ed alla promozione dei prodotti delle imprese consorziate verso l'estero e non nel territorio italiano;

4) gli attuali responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, membri del C.d.A.) di cui si forniscono le generalità (cognome e nome, funzioni, luogo e data di nascita) sono i seguenti: ....;

5) le imprese consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% sono le seguenti: .... (oppure: nessuna impresa consorziata detiene una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%) (*);

6) il consorzio opera per conto delle seguenti consorziate, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione: .... (*);

7) il consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese (di cui n. .... industriali, n. .... commerciali, n. .... artigiane, n. .... di servizi (ovvero, se trattasi di consorzio artigiano: il consorzio è costituito da n. .... imprese artigiane, come individuate dalla legge 8 agosto 1985, n. 443); di esse viene indicato nell'allegato elenco il numero di iscrizione alla camera di commercio ed il settore di attività; (se ricorre) il consorzio associa imprese che operano nei settori merceologici specializzati, individuati nei decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 febbraio 1990 e/o del 29 marzo 1994, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 83/1989;

8) le imprese consorziate sono «piccole e medie imprese» aventi i requisiti conformi ai decreti ministeriali citati nella circolare;

9) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (se le imprese consorziate partecipano ad altro consorzio, indicare le stesse e la ragione sociale di quest'ultimo, specificando se trattasi di consorzio di vendita o di promozione);

10) il consorzio dispone/non dispone di una struttura operativa stabile in Italia, con propria sede e proprio personale; (oppure) il consorzio dispone di una struttura operativa stabile in Italia, con personale e sede messi a disposizione, gratuitamente (... a titolo oneroso ...), da regioni, province autonome, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti (inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi, inviare dichiarazione della stessa e dichiarazione dell'ente relativa all'emanazione);

11) il consorzio dispone/non dispone di stabili strutture all'estero per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate (in caso positivo, fornire dati identificativi e indirizzo della struttura, indicare nell'apposita distinta, (all. 3), le spese sostenute ed inviare eventuale contratto d'affitto o di comodato);

12) il consorzio, come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di contributo, nel corso del 1997, ha sostenuto all'estero spese per attività promozionale per un importo non inferiore/- inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

13) il fondo consortile ammonta, alla data di presentazione della domanda, a Lit. .... interamente sottoscritto, secondo quanto previsto dalla legge n. 83/1989 e nessuna impresa detiene più del 20% del fondo consortile;

14) (se ricorre) il consorzio ha sede nei territori dell'obiettivo 1 (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e almeno 4/5 delle imprese associate ha sede in detti territori;

15) (se ricorre) le imprese consorziate sono associate ad altri consorzi, che hanno lo scopo sociale esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero in Paesi extra comunitari (indicare le imprese partecipanti a detti consorzi, dei quali si invia lo statuto);

16) (per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di scadenza della presentazione della domanda) il consorzio raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non erano associate/erano associate ad altri consorzi per il commercio estero i quali hanno/non hanno usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato.

Se intervenissero variazioni successive a quanto sopra indicato, codesta amministrazione ne sarà tempestivamente informata.

Letto, confermato e sottoscritto ....

(*) indicare: denominazione o ragione sociale, generalità degli amministratori (cognome e nome, funzione, luogo e data di nascita).

In elenco allegato:

Denominazione e sede imprese consorziate	numero iscrizione e Camera di Commercio	settore di attività (industriale, commerciale, artigianale, di servizi)
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

Il legale rappresentante

ALLEGATO 3

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO RICAVATE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEI COSTI DELLA PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO 1997

	Importo spese	Riferimento voce costi della produzione del conto economico
Spese di gestione:		
Personale	Lit.	
Consulenze e corrispettivi a terzi	Lit.	
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio	Lit.	
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	Lit.	
Organi sociali (vedi nota 1)	Lit.	
Imposte	Lit.	
Contributi ad organismi connessi all'attività consortile	Lit.	
Spese promozionali:		
Viaggi e missione	Lit.	
Partecipazione a fiere	Lit.	
Indagini di mercato	Lit.	
Pubblicità e pubbliche relazioni	Lit.	
Traduzioni e interpretariato	Lit.	
Attività di formazione connessa con l'export	Lit.	
Struttura stabile all'estero	Lit.	
Totale . . .	Lit.	

Del suddetto totale, le spese per l'attività sostenute all'estero, pari al ....%, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio:

(nota bene: è da tenere presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposti al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia, le spese varie non specificate e le spese per servizi commerciali non attinenti ad attività promozionali).

Nota 1). — In tale voce vanno indicati soltanto gli emolumenti corrisposti ai soggetti che rivestono cariche consortili. Gli emolumenti al direttore amministrativo non sono compresi.

Il legale rappresentante

98A2757

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Ceca, firmato a Roma il 23 gennaio 1996.

Il giorno 19 febbraio 1998 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Ceca, firmato a Roma il 23 gennaio 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 ottobre 1997 n. 350, pubblicata nel supplemento ordinario n. 211/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1997.

In conformità all'articolo 18, l'accordo entra in vigore il giorno 21 marzo 1998.

98A2743

Rilascio di exequatur

In data 19 marzo 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Emanuele Cipriani, console onorario della Repubblica della Guinea a Firenze.

In data 23 marzo 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Riccardo E. Berner, console onorario della Confederazione Svizzera a Bergamo.

98A2612

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 aprile 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1824,14
ECU	1961,32
Marco tedesco	985,86
Franco francese	294,22
Lira sterlina	3046,86
Fiorino olandese	874,93
Franco belga	47,790
Peseta spagnola	11,621
Corona danese	258,63
Lira irlandese	2474,45
Dracma greca	5,645
Escudo portoghese	9,624
Dollaro canadese	1284,79
Yen giapponese	13,635
Franco svizzero	1191,86
Scellino austriaco	140,12
Corona norvegese	238,19
Corona svedese	227,22
Marco finlandese	324,75
Dollaro australiano	1192,81

98A2795

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vicks tosse sedativo».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 7 del 19 gennaio 1998

Specialita medicinale: VICKS TOSSE SEDATIVO:

sciroppo 120 ml, A.I.C. n. 028688012;

sciroppo 180 ml, A.I.C. n. 028688024;

sciroppo 250 ml, A.I.C. n. 028688036;

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a. - Viale Cesare Pavese n. 385 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

princio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio 37%, saccarina sodica 0,075%, propilenglicole 10%, alcol 5,208%, sodio carbossimetilcellulosa 0,45%, sodio citrato 0,522%, acido citrico 0,338%, aroma di amarena 0,25% (v/v), sodio benzoato 0,1%, ossido di polietilene, 0,1%, mentolo 0,067%, mentossipropandiolo 0,04%, poliossistearato 40 0,30%, E 124 0,05% acqua q.b.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corti Arscolloid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 83 del 17 febbraio 1998

Specialita medicinale: CORTI ARSCOLLOID:

«gengivario» flacone 10 g, A.I.C. n. 022296077;

«gengivario» flacone 30 g, A.I.C. n. 022296089;

«colluttorio» flacone 20 g, A.I.C. n. 022296091;

«colluttorio» flacone 30 g, A.I.C. n. 022296103;

«concentrato» flacone 10 g, A.I.C. n. 022296115;

«concentrato» flacone 30 g, A.I.C. n. 022296127;

Società: Laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

Prolungamento della durata di validità del prodotto.

La composizione è così modificata:

princio attivo: invariato;

eccipienti: aggiunta di mannitolo (1,100% p/p) ai principi attivi dosati nel tappo dosatore (argento proteinato e desametasone fosfato bisodico).

È altresì approvata l'estensione del periodo di validità da 18 a 36 mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2649

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iridina Due»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 136 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: IRIDINA DUE:

flacone collirio 15 ml - A.I.C. n. 026630018.

Titolare A.I.C.: società Montefarmaco S.p.a., via Turati, 3, 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato: eccipienti: blu di metilene 0,0007 g - sodio edetato 0,0250 g - sodio cloruro 0,3580 g - acido borico 0,9350 g - acido jaluronico 0,2000 g - benzalconio cloruro 0,0100 g - borace 0,0250 g - acqua distillata di hamamelis 5,0000 g - acqua distillata di camomilla 5,0000 g - acqua depurata sterile q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cortone acetato»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 145 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: CORTONE ACETATO:

20 compresse 25 mg - A.I.C. n. 004561015.

Titolare A.I.C.: società Merck & Co. Inc., Whitehouse Station N.J. Usa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato: eccipienti: magnesio stearato 2,25 mg, amido di mais 70,22 mg, lattosio 206,6 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Advil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 154 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: ADVIL:

10 confetti 200 mg - A.I.C. n. 028666016.

Titolare A.I.C.: società Whitehall Italia S.p.a., via Puccini, 3, 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato:

eccipienti: amido di mais 78,900 mg - silice colloidale 1,600 mg - acido stearico 1,800 mg - amido pregelatinizzato 18,800 - sodio croscarmelloso 10,000 mg - amido di mais (grade 826) 7,000 mg - sodio laurilsolfato 0,500 mg.

Rivestimento della compressa: saccarosio 143,080 mg - cellulosa microcristallina 9,280 mg - opalux brown AS903A 3,04 mg - opaglos regular GS20310 1,000 mg - opacode black S18100 HV 0,090 mg - cera carnauba 0,09 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2650

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endogamma»

Estratto decreto n. 83 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in via Darwin, 22, Milano, codice fiscale 00825190150.

Specialita medicinale: ENDOGAMMA:

iv flacone 10 ml/500 mg, A.I.C. n. 27106018;

iv flacone 20 ml/1 g, A.I.C. n. 027106020;

iv flacone 50 ml/2,5 g + set inf., A.I.C. n. 027106032;

iv flacone 100 ml/5 g + set inf., A.I.C. n. 027106044,

è ora trasferita alla società: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 03350950634.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Farma Biagini S.p.a. Bolognana, Gallicano (Lucca).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2658

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idrocortisone acetato Schiapparelli».

Estratto del decreto n. 86 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Santemidio, Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375.

Specialità medicinale: IDROCORTISONE ACETATO SCHIAPPARELLI:

crema 0,5% 20 g, A.I.C. n. 026163016;

unguento 0,5% 20 g, A.I.C. n. 026163028,

con variazione della denominazione in: IDROCORTISONE ACETATO BAYER,

è ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale 05849130157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2661

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursolac»

Estratto del decreto n. 87 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 03151540584.

Specialità medicinale: URSOLAC:

«300» 20 capsule 300 mg, A.I.C. n. 28931018;

«Retard» 20 capsule rilascio controllato 225 mg, A.I.C. n. 28931020;

«Retard» 20 capsule rilascio controllato 450 mg, A.I.C. n. 28931032,

è ora trasferita alla società: Biomedica foscama industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolense, 87, Ferentino (Frosinone), codice fiscale 00408870582.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2645

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amicel»

Estratto del decreto n. 88 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 03151540584.

Specialità medicinale: AMICEL:

crema dermatologica 30 g 1%, A.I.C. n. 024919019;

lozione dermatologica 30 g 1%, A.I.C. n. 024919021;

6 ovuli vaginali 150 mg, A.I.C. n. 024919058;

6 bustine schiuma 10 g, A.I.C. n. 024919060,

è ora trasferita alla società: Laboratori Guieu S.p.a., con sede in via Lomellina, 10, Milano, codice fiscale 00185890183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Basic»

Estratto del decreto n. 89 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Camillo Corvi S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 09776510159.

Specialità medicinale: BASIC:

20 compresse masticabili, A.I.C. n. 008615015,

è ora trasferita alla società: Ce.La.Far. S.r.l., con sede in corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micragin»

Estratto del decreto n. 91 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Smithkline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Specialità medicinale: MIGRACIN:

im iv 1 flaconcino 250 mg 2 ml, A.I.C. n. 025568027;

im iv 1 flaconcino 500 mg 2 ml, A.I.C. n. 025568039;

im iv 1 flaconcino 1 g 4 ml, A.I.C. n. 025568054,

è ora trasferita alla società: Max Farma S.r.l., con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio (Salerno), codice fiscale 01393930019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2657

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asepsal»

Estratto del decreto n. 93 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Magis farmaceutici S.p.a., con sede in via Cacciamali, 34, 36, 38/A, Brescia, codice fiscale 00312600174.

Specialità medicinale: ASEPSAL:

5 flac. 100 ml soluz. ginecolog., A.I.C. n. 027741014;

10 buste uso ginecolog., A.I.C. n. 027741038,

è ora trasferita alla società: Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9, Vicenza, codice fiscale 03804220154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2660

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile all'Ospedale evangelico valdese, in Torino

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Ospedale evangelico valdese, con sede in Torino.

98A2744

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica «Agnello di Sardegna» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - ex Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Trascorso tale termine, in assenza di istanze e controdeduzioni, la domanda sarà inviata alla Commissione della Unione europea ai fini dell'espletamento della procedura prevista per la sua registrazione.

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna» e riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati in Sardegna che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

Art. 2.

Zone di produzione

L'area destinata all'allevamento dell'Agnello di Sardegna comprende tutto il territorio della regione Sardegna idoneo ad ottenere un prodotto con caratteristiche qualitative rispondenti al presente disciplinare.

Art. 3.

Metodologia di allevamento

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna» e riservata agli agnelli allevati in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed al clima della Sardegna, che risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie.

L'allevamento avviene prevalentemente allo stato brado; solo nel periodo invernale e nel corso della notte gli agnelli vengono ricoverati in idonee strutture dotate di condizioni adeguate per quanto concerne il ricambio di aria, l'illuminazione, la pavimentazione, gli interventi sanitari e i controlli. L'agnello non deve essere soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali e/o a sofisticazioni ormonali.

Gli agnelli devono essere nutriti esclusivamente con latte materno (nel tipo «da latte») e con l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee peculiari dell' «habitat» caratteristico dell'isola di Sardegna. I soggetti sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, nelle seguenti tipologie:

a) Agnello di Sardegna «da latte» (sino ai 7 kg).

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda allevate in purezza, alimentato con solo latte materno (allattamento naturale), macellato a norma di legge, e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata;

colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20 gradi C);

b) Agnello di Sardegna «leggero» (7-10 kg).

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda ottenuto in purezza o mediante incroci di prima generazione con razze da carne - Ile De France e Berrichon Du Cher -, o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con latte materno integrato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge, e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20 gradi C).

c) Agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 kg).

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda ottenuto in purezza o mediante incroci di prima generazione con razze da carne - Ile De France e Berrichon Du Cher -, o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge, e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco o bianco paglierino;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20 gradi C).

Art. 4.

Caratteristiche chimico-fisiche-organolettiche

L'agnello per aver diritto alla indicazione geografica protetta (I.G.P.) tenuto conto degli elementi descrittivi di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio, e dei precedenti articoli contenuti nel presente disciplinare deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche: (per 100 gr. di carne edibile).

Parte edibile (%) 83

Acqua	→	75 - 80
Calorie	→	67 - 100
Protidi	→	13 - 20
Lipidi	→	1,4 - 2,2
Glucidi	→	0
Vitamine *(mg)*		
- A	→	0
- B1	→	92
- B2	→	125
- PP	→	3,1
- C	→	0
Sali minerali *(mg)*		
- calcio	→	6 - 9
- fosforo	→	126 - 191
- ferro	→	1,2 - 1,9

→: *valore tendente e/o compreso.*

Deve inoltre rispondere a caratteristiche visive; la carne, deve essere bianca, di fine tessitura, compatta ma morbida alla cottura e leggermente infiltrata di grasso con masse muscolari non troppo importanti e giusto equilibrio fra scheletro e muscolatura rispondenti alle tradizionali caratteristiche organolettiche. L'esame organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la succulenza, il delicato aroma e la presenza di odori particolari tipici di una carne giovane e fresca.

Per le caratteristiche microbiologiche si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 5.

Macellazione

Per l'attività di macellazione, ferma restando la normativa nazionale e comunitaria, dovrà essere seguita la seguente procedura:

la macellazione deve avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, si procede poi allo spellamento e contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori.

Successivamente la carcassa derivante dovrà essere liberata dell'apparato intestinale ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella.

Nella fase successiva la carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'agnello designato dall'Indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:

a) Agnello di Sardegna «da latte» (sino ai 7 kg):

1) intero;

2) mezzena,

ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3) quarto anteriore e posteriore;

4) testa e coratella;

b) Agnello di Sardegna «leggero» (7-10 Kg) e Agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 kg):

1) intero;

2) mezzena,

ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3) quarto anteriore e posteriore;

4) testa e coratella;

5) culotta,

comprendente le due coscie intere compresa la «sella» (destra e sinistra);

6) sella inglese,

composta dalla parte superiore dorsale, comprendente le due ultime coste e le pareti addominali;

7) carré,

comprendente parte dorsale superiore - anteriore;

8. groppa,

comprende i due mezzi rosbif;

9) casco,

comprende le spalle, le costole basse, il collo e le costolette alte della parte anteriore;

10) farfalla,

comprende le due spalle unite al collo;

11) cosciotto,

comprende la gamba, la coscia, la regione ileosacrale e la parte posteriore dei lombi;

12) cosciotto accorciato,

comprende le membra posteriori della regione ileosacrale e la parte posteriore di lombi.

Altri tagli:

13) sella,

comprende la regione ileosacrale con o senza l'ultima vertebra lombare;

14) filetto,

comprende la regione lombare;

15) carrè coperto,

parte dorsale superiore comprendente le prime e le seconde costole;

16) carré scoperto,

parte anteriore composto dalle prime 5 vertebre dorsali;

17) spalla,

intero;

18) colletto,

comprende la regione del collo;

19) costolette alte:

comprendente la regione toracica inferiore.

Art. 7.

Controlli

L'Autorità, nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo è il Ministero delle politiche agricole. Le funzioni di controllo vengono esercitate tramite la regione autonoma Sardegna e/o organismi privati autorizzati secondo la vigente normativa.

Il Consorzio di tutela «Agnello di Sardegna», costituito su base interprofessionale, definisce la politica di qualità della produzione riconosciuta ed é competente a svolgere funzioni di vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione della stessa, nonché di promozione e tutela.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Le operazioni di preparazione e condizionamento dei tagli dell'Agnello di Sardegna devono essere effettuate nell'ambito regionale.

Sulle confezioni delle carcasse intere e/o porzionate contrassegnate con l'I.G.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportate, a caratteri chiari ed indelebili, le indicazioni previste dalle norme in materia. In particolare le confezioni realizzate con il sottovuoto o con altri sistemi consentiti dalla legge, dovranno recare:

a) gli estremi della I.G.P. «Agnello di Sardegna» ed eventuale logo;

a) la tipologia delle carni;

c) la denominazione del taglio;

All'indicazione geografica protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, tenute, fattorie, e aziende, con riferimento all'allevamento, alla macellazione e al condizionamento del prodotto, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Dette eventuali menzioni devono essere riportate in etichetta in dimensione pari ad un terzo rispetto ai caratteri con cui viene trascritta l'I.G.P.

98A2745

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sciacca».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal comune di Sciacca (Agrigento), per il tramite del Consorzio enologico «Kronion» legittimato ai sensi dell'art 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sciacca» già riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, in cui è prevista, tra l'altro, la decadenza da indicazione geografica tipica nel momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso (art. 4, comma 1, lettera *c*);

Viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Sciacca il 4 dicembre 1997;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sciacca»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sciacca», è riservata ai seguenti vini:

«Sciacca» Bianco;

«Sciacca» Inzolia;

«Sciacca» Grecanico;

«Sciacca» Chardonnay;

«Sciacca» Riserva Rayana;

«Sciacca« Rosso;

«Sciacca» Nero d'Ayola;

«Sciacca» Cabernet Sauvignon;

«Sciacca» Merlot;

«Sciacca» Sangiovese;

«Sciacca» Rosso Riserva;

«Sciacca» Rosato,

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Sciacca» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dalle uve di vitigni provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

a) «Sciacca» Bianco: Inzolia - Grecanico - Chardonnay - Catarratto Lucido, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca bianca, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento.

b) La denominazione di origine controllata «Sciacca» con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Grecanico Inzolia, Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento.

c) La denominazione di origine controllata «Sciacca», con la menzione della sottozona Rayana obbligatoriamente preceduta dalla tipologia Riserva è consentita ai soli vini bianchi ottenuti dai vigneti nell'ambito aziendale composti da almeno l'80% di Catarratto Lucido e Inzolia congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento.

d) «Sciacca» Rosso: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento.

e) La denominazione di origine controllata «Sciacca» Rosso con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento.

f) La denominazione di origine controllata «Sciacca» Rosso Riserva è consentita ai soli vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti nell'ambito aziendale, composti da almeno il 70% di Merlot, Cabernet, Sauvignon, Nero d'Avola, Sangiovese, congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento.

g) La denominazione di origine controllata «Sciacca» Rosato è riservata, per almeno il 70%, ai vini prodotti esclusivamente con la vinificazione in bianco dei vitigni prescritti per il vino a denominazione di origine controllata «Sciacca» Rosso, o con mostificazione contemporanea delle uve bianche e rosse prescritti per i vini a denominazione di origine controllata «Sciacca» Bianco e Rosso.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento.

Art. 3.

La produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini di cui all'art. 2, punti *a), b), d), e), f), g)*, devono provenire dagli interi territori amministrativi dei comuni di Sciacca e Caltabellotta in provincia di Agrigento.

La denominazione di origine controllata «Sciacca» Riserva Rayana è consentita ai vini bianchi ottenuti dai vitigni di cui all'art. 2 punto *c)* provenienti esclusivamente dai terreni ricadenti nella zona ricadente nella provincia di Agrigento, così delimitata:

da una linea che partendo dal fiume Carboj segue in direzione est la ferrovia fino al punto di incontro con il vallone foce S. Marco che risale fino alla strada comunale Raganella in contrada Purgato-

rio. Imbocca detta strada fino a raggiungere l'ex s.s. 115 che segue fino all'incrocio con l'ex reggia trazzera Maragani e la consortile di collegamento tra l'ex s.s. 115 e Sciacca-Palermo a scorrimento veloce. Da qui la linea di delimitazione imbocca la strada consortile fino all'incrocio con la Sciacca-Palermo a scorrimento veloce che percorre per un breve tratto fino ad incontrare il fiume Carboj.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini, in ogni caso vanno escluse le uve provenienti da vigneti con forme di allevamento a tendone.

I nuovi vigneti dovranno avere una densità minima non inferiore a 3.000 piante/Ha.

È vietata ogni pratica di forzatura, consentendosi tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

La resa massima di uva non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 punti *a), b), d), e) g)* e a 10 tonnellate per ettaro per i vini di cui all'art. 2 punti *c)* e *f)*.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sciacca» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Sciacca» devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente del 10,5% per i vini bianchi e rosati, 10,0% per i vini ottenuti dal vitigno Grecanico e 11,0% per i vini rossi.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Sciacca» Riserva Rayana, prevista nel presente disciplinare, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,0%.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Sciacca» Rosso Riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5%.

Le operazioni di vinificazione nonché di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento debbono essere effettuate nell'ambito della zona di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di qualità.

La resa delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di cui al presente disciplinare, non deve essere superiore al 70%.

Qualora detta resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per i vini di cui all'all'art. 2, sono consentiti, prima dell'immissione al consumo, la fermentazione e l'affinamento in piccole botti di legno.

È obbligo per i vini di cui all'art. 2, punti *c)* e *f)* che prima dell'immissione al consumo, siano stati sottoposti ad un periodo minimo di affinamento di anni 2, di cui almeno 1 in botte di legno.

Art. 6.

I vini della denominazione di origine controllata «Sciacca» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere ai seguenti requisiti

1) *«Sciacca» Bianco*:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine, fragrante;
sapore: secco, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
acidità totale miniula: 4,5 g/l.

2) *«Sciacca» Inzolia*:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

3) *«Sciacca» Grecanico*:
colore: giallo paglierino tendente al chiaro;
odore: delicato, tipico;
sapore: armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l:

4) *«Sciacca» Chardonnay*:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

5) *«Sciacca» Riserva Rayana*:
colore: giallo dorato carico;
odore intenso, persistente;
sapore: pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l:

6) *«Sciacca» Rosso*:
colore : rosso rubino;
odore: vinoso, asciutto;
sapore: leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l:

7) *«Sciacca» Nero d'Avola*:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l:

8) *«Sciacca» Cabernet Sauvignon*:
colore: rosso rubino intenso;
odore intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
acidilà totale minima: 4,5 g/l.

9) *«Sciacca» Merlot*:

colore: rosso rubino più o meno carico;

odore: vinoso piuttosto intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

estratto secco netto nimimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l:

10) *«Sciacca» Sangiovese*:

colore: rosso rubino carico;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5

estratto secco netto minimo: 18 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l:

11) *«Sciacca» Rosso Riserva*:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: caratteristico;

sapore: corposo e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

12) *«Sciacca» Rosato*:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fine, fragrante;

sapore: armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Sciacca» è vietata l'utilizzazione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dai presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non avendo significato laudativo e idoneo a trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle normative vigenti in materia.

I vini di cui al presente disciplinare devono riportare obbligatoriamente in etichetta, in modo veritiero e documentabile, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

La tappatura delle bottiglie deve essere fatta con tappi fino a 3 litri. Per le confezioni fino a 0.375 litri è ammesso il tappo a vite.

98A2746

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio», «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta» approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda del Consorzio provinciale tutela vini mantovani intesa ad ottenere l'integrazione degli articoli 5 e 7 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», «Quistello», «Sabbioneta» approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e l'integrazione degli articoli 2, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio», approvato con il predetto decreto dirigenziale 18 novembre 1995.

Sentita la regione Lombardia sulla domanda sopra citata.

Ritenuto di non doversi accogliere la richiesta di integrazione dell'art. 5 dei citati disciplinari di produzione mediante la previsione della possibilità di limitare al territorio della provincia di Mantova, per quanto concerne le indicazioni geografiche tipiche «Quistello» e «Sabbioneta», al territorio della regione Lombardia e delle province limitrofe a quello della provincia di Mantova, per quanto concerne la indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», al territorio della regione Lombardia e della provincia di Verona, per quanto concerne l'indicazione geografica tipica «Alto Mincio», l'effettuazione delle operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini predetti, consentite nell'intero territorio nazionale conformemente alla disciplina stabilita per tutti i disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, prodotti nelle regioni e provincie autonome;

Ritenuto di doversi accogliere la richiesta di integrazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio», limitatamente alla previsione della possibilità di fare riferimento rispettivamente al nome di Cabernet, nella designazione e presentazione dei vini ottenuti dai vitigni Cabernet Sauvignon e Cabernet franc, da soli o congiuntamente, e al nome di Riesling, nella designazione e presentazione dei vini ottenuti dai vitigni Riesling (renano) e Riesling italico, da soli o congiuntamente

Ritenuto di doversi accogliere la richiesta di integrazione dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» relativamente alla previsione dell'obbligo, per la tipologia rosato, della vinificazione delle uve in bianco, disposizione assente in detto disciplinare di produzione e presente invece nei sopra citati disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta».

Ritenuto di doversi accogliere la richiesta di integrazione dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» limitatamente alla previsione del titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,0% vol. per la tipologia «novello» di detta indicazione geografica tipica, non riportato per mero errore materiale, nel disciplinare di produzione in argomento.

Ritenuto di doversi accogliere la richiesta di integrazione degli articoli 7 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», mediante la previsione di poter utilizzare anche il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica o capsula usato, tradizionalmente nella zona di produzione, per la chiusura del prodotto confezionato in bottiglia di vetro, limitatamente a dette indicazioni geografiche tipiche recanti in etichetta il riferimento al nome del vitigno «Lambrusco».

Ha espresso il parere di doversi accogliere le richieste di integrazione suddette come sopra indicato proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, le sotto indicate integrazioni ai corrispondenti disciplinari di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddette proposte di integrazione dei corrispondènti disciplinari di produzione dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» - Annesso A *al decreto dirigenziale 18 novembre 1995.*

Art. 2.

Il testo del quinto comma del presente articolo viene sostituito dal testo di seguito riportato:

«Il vino ottenuto dai vitigni "Cabernet Sauvignon" e "Cabernet franc", da soli o congiuntamente, può essere designato come "Cabernet"; analogamente il vino ottenuto dai vitigni "Riesling (renano)" e "Riesling italico", da soli o congiuntamente, può essere designato come "Riesling".

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» con la specificazione dei vitigni "Cabernet Sauvignon", "Cabernet franc", "Riesling" (renano) e «Riesling italico», da soli congiuntamente, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante».

Art. 5.

In calce al testo del presente articolo, viene aggiunto il seguente comma:

«Le uve destinate alla produzione del vino ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" tipologia rosato, devono essere vinificate in bianco».

Art. 6.

Viene inserita, tra la frase «"Alto Mincio" rosato 10 %» e la successiva «"Alto Mincio" passito, secondo la normativa vigente» la seguente frase:

«"Alto Mincio" novello 11%».

Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» - Annesso F *al decreto dirigenziale 18 novembre 1995.*

Art. 7.

Viene inserito tra il secondo e il terzo comma del presente articolo il comma seguente:

«I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro è consentita la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione».

Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» - Annesso H *al decreto dirigenziale 18 novembre 1995.*

Art. 7.

Viene inserito tra il secondo e terzo comma del presente articolo il comma seguente:

«I vini ad indicazione geografica tipica "Quistello" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Quistello" tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro è consentita la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione».

Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta» - Annesso L *al decreto dirigenziale 18 novembre 1995.*

Art. 7.

Viene inserito tra i secondo e terzo comma del presente articolo il comma seguente:

«I vini ad indicazione geografica tipica "Sabbioneta" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Sabbioneta" tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro è consentita la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione».

98A2748

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Delia Nivolelli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal comune di Petrosino (Trapani) — per il tramite della Confederazione italiana agricoltori, della Unione provinciale agricoltori e della Federazione coltivatori diretti della provincia di Trapani, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 — intesa ad ottenere il riconoscimento della denomnazione di origine controllata dei vini «Delia Nivolelli» già riconosciuta ad indicazione geografica con decreto ministeriale 13 luglio 1982 e, successivamente, ad indicazione geografica tipica con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, in cui è prevista, tra l'altro, la decadenza da indicazione geografica tipica nel momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso (art. 4, comma 1, lettera *c);*

Viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Petrosino il 4 dicembre 1997;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», accompagnata da una delle seguenti menzioni obbligatorie:

Chardonnay;

Damaschino;

Grecanico;

Grillo;

Inzolia;

Muller-Thurgau;

Sauvignon;

Nero d'Avola;

Merlot;
Pignatello o Perricone;
Sangiovese;
Syrah;
Bianco;
Rosso;
Spumante;
Novello.
è riservata ai vini ottenuti dai vigneti della zona di produzione appresso indicata e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La denominazione di origine controlla «Delia Nivolelli» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Grillo, Grecanico, Damaschino, Inzolia, Chardonnay, Muller-Thurgau, Sauvignon, Nero d'Avola, Pignatello o Perricone, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Syrah, Sangiovese, è riservata ai vini ottenuti con almeno l'85% dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione dei suddetti vini anche le uve di altri vitigni purché a bacca di colore analogo, autorizzati o raccomandati nella zona di produzione ed in misura non superiore al 15%.

b) La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» seguita dalla specificazione «Bianco» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Grecanico, Inzolia e Grillo, da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 65%.

Possono concorrere alla produzione di tale vino anche altri vitigni a bacca bianca, raccomandati od autorizzati per la provincia di Trapani, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%.

c) La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», seguita dalla specificazione «Rosso» e riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nero d'Avola, Pignatello o Perricone, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Syrah e Sangiovese da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 65%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera autorizzati o raccomandati nella provincia di Trapani, da soli o congiuntamente è fino ad un massimo del 35%.

d) La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» seguita dalla specificazione «spumante» è riservata al prodotto ottenuto dalle uve della varietà appresso indicate provenienti dai vigneti presenti in ambito aziendale: Grecanico, Chardonnay, Inzolia, Damaschino e Grillo, da sole o congiuntamente.

Nel caso che uno dei suddetti vitigni sia rappresentato per almeno l'85%, la denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» spumante può essere seguita dalla specificazione del relativo vitigno.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» aventi diritto alle menzioni di cui all'art. 2 lettere *a), b), c)* e *d)* comprende la parte del territorio della provincia di Trapani ed in particolare i territori comunali di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino e Salemi individuati dalle sottoelencate particelle catastali:

a) Comune di Mazara del Vallo: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230;

b) Comune di Marsala: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 199, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 253, 254, 255, 256, 257, 265, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 372, 373;

c) Comune di Petrosino: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa:

ex comune di Mazara del Vallo: 54, 73, 74, 75, 76, 90, 91, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 115, 133, 134, 150, 151;

ex comune di Marsala: 344, 345, 346, 348, 356, 357, 358, 359, 360, 361 , 362, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406;

d) Comune di Salemi: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 55, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 92, 93, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali e di coltura, a quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità e tipicità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 unicamente i vigneti ubicati in terreni di medio impasto, di medio impasto tendenti all'argilloso o di medio impasto tendenti allo sciolto.

Sono da considerarsi inadatti e non possono essere iscritti nel predetto albo i vigneti situati in terreni umidi o in terreni a predominanza di argilla pliocenica o comunque in terreni fortemente argillosi, anche se ricadenti all'interno della zona di produzione.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Sono escluse le forme di allevamento a tendone.

La densità d'impianto non deve essere inferiore a 2.500 piante per ettaro (con forme di allevamento a controspalliera o ad alberello); per i nuovi impianti la densità non dovrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

È consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata. non deve essere superiore a tonnellate 12,5 per tutte le tipologie di cui all'art. 2.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi.

In annate eccezionalmente sfavorevoli la regione siciliana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Trapani, ad eccezione della tipologia «Spumante» per la quale la presa di spuma può effettuarsi anche al di fuori della zona di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui sopra le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora detta resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre i 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del:

9,5% per la tipologia spumante;

10,5% per tutti i vini bianchi;

11,5% per tutti i vini rossi.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *«Della Nivolelli» Chardonnay:*

colore: giallo paglierino, più o meno intenso con sfumature talvolta verdognole;

odore: fruttato, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno vellutato, fruttato, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

2) *«Delia Nivolelli» Damaschino:*

colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini;

odore: caratteristico, delicato;

asciutto, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima 4,7 g/l.

3) *«Delia Nivolelli» Grecanico:*

colore: giallo paglierino tenue con riflessi talvolta verdognoli;

odore: delicato più o meno fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

4) *«Delia Nivolelli» Grillo:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumonico totale minimo: 11% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

5) *«Delia Nivolelli» Inzolia:*

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

6) *«Delia Nivolelli» Muller-Thurgau:*

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

odore: tipico, delicato, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

7) *«Delia Nivolelli» Sauvignon:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: caratteristico, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

8) *«Delia Nivolelli» Nero d'Avola:*

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, gradevole, più o meno intenso;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,8 g/l.

9) *«Delia Nivolelli» Cabernet Sauvignon:*

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: gradevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico, gradevole, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,8 g/l.

10) *«Delia Nivolelli» Merlot:*

colore: rosso rubino, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,8 g/l.

11) *«Delia Nivolelli» Syrah:*

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, intenso, delicato e leggermente speziato;

sapore: asciutto, di giusto corpo e gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,8 g/l.

12) *«Delia Nivolelli» Pignatello o Perricone:*

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

13) *«Delia Nivolelli» Sangiovese:*

colore: rosso rubino, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: vinoso, con profumo delicato;

sapore: armonico, asciutto, di giusto corpo, un pò tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

14) *«Delia Nivolelli» Bianco:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi talvolta verdognoli;

odore: delicato, più o meno fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

15) *«Delia Nivolelli» Rosso:*

colore: rosso più o meno intenso, granato vivace, con riflessi arancione se invecchiato;

odore: vinoso, con profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido, caldo, armonico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,7 g/l.

16) *«Delia Nivolelli» Spumante:*

spuma: fine, vivace e persistente;

colore: paglierino chiaro, con riflessi talvolta verdolini;

odore: delicato, più o meno fruttato;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

acidità totale minima: 5 g/l.

17) *«Delia Nivolelli» Novello Rosso:*

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità e dell'estratto secco sopra indicati.

Art. 7.

I vini rossi della denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» ottenuti con idonee tecniche di vinificazione ed imbottigliati in conformità alla normativa specifica vigente, possono essere designati con il termine «Novello».

I vini rossi della denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» se sottoposti ad un periodo minimo d'invecchiamento di due anni possono portare in etichetta la qualificazione «Riserva».

Il periodo di invecchiamento, obbligatorio per i vini di cui sopra, decorre dal 1° gennaio successivo all'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore» «extra», «fine» «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, poderi, vigneti, zone e località, compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali provengono eflttivamente le uve da cui il vino così qualilicato è stato ottenuto a condizione che le medesime indicazioni:

vengano indicate, all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia nella scheda annuale di produzione delle uve e che le stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle condizioni stabilite dalle normative U.E. e nazionali in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione di cui al presente disciplinare, tranne che per lo spumante.

Il vino a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» Bianco, prodotto nel rispetto della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al precedente art. 6, può essere immesso al consumo anche nel tipo frizzante naturale. In tal caso in etichetta è obbligatoria l'indicazione del termine «frizzante».

I vini a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», per l'immissione al consumo devono essere confezionati in recipienti di vetro, di volume non superiore a 5 litri.

98A2747

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Montecucco» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione presentati dall'associazione produttori vitivinicoli toscani intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Montecucco»;

Visto il parere favorevole espresso dall regione Toscana sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi nel comune di Cinigiano (Grosseto) il 21 gennaio 1998, con la partecipazone di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha deliberato di accogliere la domanda sopra citata di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Montecucco» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di riconoscimento, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 0187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montecucco» è riservata ai vini rosso, rosso riserva, sangiovese, sangiovese riserva, bianco e vermentino che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Montecucco rosso:

Sangiovese: minimo 60%.

Altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto, da soli o congiuntamente nella misura massima del 40%.

Montecucco Sangiovese:

Sangiovese: almeno l'85%.

Altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto, da soli o congiuntamente fino al 15%.

Montecucco bianco:

Trebbiano Toscano: almeno il 60%.

Alti vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto da soli o congiuntamente nella misura massima del 40%.

Montecucco Vermentino:

Vermentino: almeno l'85%.

Altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto da soli o congiuntamente nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve è collocata all'interno della provincia di Grosseto.

Comprende le zone vocate dei comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico e Castel del Piano. Tale zona è così delimitata:

a nord il confine parte dall'incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena - Monte Antico. Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Castel del Piano e lungo di esso in direzione nord-est il confine prosegue fino ad incontrare la s.s. 323 e lungo quest'ultima fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano in direzione nord e proseguendo lungo questo confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud. A questo punto il limite prosegue lungo il torrente in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine del comune di Cinigiano fino ad incontrare quello del comune di Campagnatico in località Tesorino. Lungo il confine del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei pressi della località. Poggio dei Massani.

Lungo il confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria. Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto Albo, quei vigneti situati sui terreni umidi, su fondi valli ed in terreni fortemente argillosi.

I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non (deve superare le 9 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Montecucco» rosso e Montecucco Sangiovese, e le 11 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Montecucco» bianco e vermentino.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione dei vini «Montecucco» solo a partire dal terzo anno dall'impianto.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% per i vini «Montecucco» rosso e «Montecucco» Sangiovese, e di 11° per i vini «Montecucco» bianco e «Montecucco» vermentino. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le operazioni di vinificazione, ed invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

L' imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Grosseto.

I vini Montecucco rosso e Montecucco Sangiovese non possono essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell'annata successiva a quella di produzione delle uve. I vini Montecucco bianco e Montecucco bianco vermentino non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali a patto che venga eseguito con mosto concentrato derivato da uve prodotte nella zona di produzione delimitate dal precedente art. 3, e/o con mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Montecucco rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso ed ampio;

sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

Montecucco Sangiovese:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, fruttato e caratteristico;

sapore: armonico, asciutto leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Montecucco bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fresco più o meno fruttato;

sapore: asciutto e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

Montecucco Vermentino:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fresco e caratteristico;

sapore: asciutto morbido e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

I vini a D.O.C. Montecucco rosso e Montecucco Sangiovese che provengano da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in botti di rovere, possono ottenere la qualifica riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal l° novembre dell'anno di produzione delle uve.

I vini a D.O.C. «Montecucco» rosso riserva e «Montecucco» sangiovese riserva all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: ampio vinoso ed elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo ed elegante, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti minimi per acidità totale ed estratto secco.

Art. 7.

Ai vini di origine controllata «Montecucco» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo e delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Per tutti i tipi, in etichetta deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore ai 5 litri e chiuse con tappo di sughero.

98A2749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24136 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Società Italiana Telecomunicazioni, con sede in Milano e unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), Roma, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Torino, Carini (Palermo), L'Aquila, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 400 ore di lavoro effettivo pari a 50 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6.360 unità, su un organico pari a 9887 lavoratori;

2) è autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995, al 31 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), e unità di Milano, Roma, Napoli, Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 68 unità, su un organico pari a 299 lavoratori;

3) è autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Sistemi - Impianti e Progettazioni, con sede in Milano e unità di Milano - Enti centrali, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Roma, Cagliari, Napoli, Taranto, Catanzaro, Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 296 ore di lavoro effettivo corri-

spondenti a 37 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 1215 lavoratori su un organico pari a 2842 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Tecnoelettronica, con sede in L'Aquila e unità di L'Aquila e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 296 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 37 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 260 lavoratori su un organico pari a 458 unità;

5) è autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telesis, con sede in Milano e unità di Milano, Roma, Torino, Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 8 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 37 lavoratori su un organico pari a 147 unità;

6) L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalle società del Gruppo Italtel e/o società indicate nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. n. 22957 del 18 giugno 1997 solo per la parte relativa all'articolo 1.

Con decreto ministeriale n. 24137 del 24 febbraio 1998 è autorizzata per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AT & T Global Information Solutions, con sede in Milano e unità di Milano, Napoli, Palermo, Roma, Padova, Bologna, Torino, Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie sett.li nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 683 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. AT & T Global Information Solutions, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24138 del 24 febbraio 1998 è autorizzata per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordi, con sede in Voghera (Pavia) e unità di Voghera (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, di cui 1 part-time da 30 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24139 del 24 febbraio 1998 è autorizzata per il periodo dal 18 marzo 1997 al 17 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafischena, con sede in Fasano (Brindisi) e unità di Fasano (Brindisi), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafischena, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24140 del 24 febbraio 1998 è autorizzata per il periodo dal 2 giugno 1997 al 30 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Virtus, con sede in Pianengo (Cremona) e unità di Pianengo (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Virtus, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24141 del 24 febbraio 1998 è autorizzata per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e unità di Pontecorvo (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko, a corrispondere il particolare beneficio

previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24142 del 24 febbraio 1998 è autorizzata per il periodo dal 2 settembre 1997 al 1° settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma, con sede in Sinalunga fraz. Bettolle loc. Bisciano (Siena) e unità di Sinalunga fraz. Bettolle loc. Bisciano (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24143 del 24 febbraio 1998 è autorizzata per il periodo dal 10 giugno 1997 al 9 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unità di Tegoleto - Civitella in Val di Chiana (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 80 unità, su un organico complessivo di 151 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24157 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale UPIM, con sede in Milano e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 499 ore, corrispondenti a 78 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 36 unità.

È autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 299 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 36 unità;

2) è autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Chieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 327 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 49 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 29 unità.

È autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Chieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 196 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 29 unità;

3) è autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 394 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 59 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un numero massimo di 16 lavoratori, su un organico di 24 unità.

È autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 246 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 7 lavoratori, su un organico di 24 unità;

4) è autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale UPIM, con sede in Milano e unità di L'Aquila, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 385 ore, corrispondenti a 8 ore settimanali regolate su giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 24 dipendenti.

È autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magaz-

zino UPIM, con sede in Milano e unità di L'Aquila, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore, articolate mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 5 ore settimanali, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24158 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Nuoro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 484 ore, corrispondenti a 73 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 31 lavoratori, su un organico di 47 unità.

È autorizzata per il periodo dall'20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Nuoro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 335 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 47 unità;

2) è autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Carbonia (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 319 ore, corrispondenti a 48 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 27 lavoratori, su un organico di 44 unità.

È autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Carbonia (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 191 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 44 unità;

3) è autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Iglesias (Nuoro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 236 ore, corrispondenti a 36 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 18 lavoratori, su un organico di 35 unità.

È autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Iglesias (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 145 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 35 unità;

4) è autorizzata per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Grandi Magazzini, con sede in Milano e unità di Cagliari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 547 ore, corrispondenti a 32 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 76 lavoratori, su un organico di 111 unità.

È autorizzata per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Grandi Magazzini, con sede in Milano e unità di Cagliari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 388 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 37 lavoratori, su un organico di 111 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a, - magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24159 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 386 ore, corrispondenti a 58 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 33 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino

UPIM, con sede in Milano e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 232 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 33 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 218 ore, corrispondenti a 33 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 22 lavoratori, su un organico di 35 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 136 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 35 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Cesena (Forlì), per i quali e stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 671 ore, corrispondenti a 101 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 19 lavoratori, su un organico di 23 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Cesena (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 403 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su un organico di 21 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Cento (Ferrara), per i quali e stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 326 ore, corrispondenti a 49 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 8 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Cento (Ferrara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 196 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 8 unità;

5) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bologna-Mazzini (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 278 ore di lavoro, corrispondenti a 42 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 20 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bologna-Magazzini (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 174 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 20 unità;

6) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bologna-Bassi (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 197 ore, corrispondenti a 30 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 22 lavoratori, su un organico di 39 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bologna-Bassi (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 132 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 39 unità;

7) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Faenza (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 229 ore, corrispondenti a 35 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 13 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,

n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Faenza (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 229 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 13 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24160 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 234 ore, corrispondenti a 36 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 30 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 141 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 30 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 182 ore, corrispondenti a 28 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 33 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 114 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 33 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Cesena (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 556 ore, corrispondenti a 84 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 17 lavoratori, su un organico di 21 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Cesena (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 334 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 3 lavoratori, su un organico di 21 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Cento (Ferrara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 400 ore, corrispondenti a 60 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 2 lavoratori, su un organico di 7 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Cento (Ferrara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 240 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 7 unità;

5) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bologna-Mazzini (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 108 ore di lavoro, corrispondenti a 17 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 17 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bologna-Magazzini (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 98 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 17 unità;

6) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bologna-Bassi (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 134 ore, corrispondenti a 21 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori, su un organico di 39 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bologna-Bassi (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 121 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 39 unità;

7) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Faenza (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore, corrispondenti a 35 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 13 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Faenza (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 116 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 13 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 dicembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24161 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Rovigo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 323 ore, corrispondenti a 49 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 24 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Rovigo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 194 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 24 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Conegliano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 573 ore, corrispondenti a 87 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 19 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Conegliano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 358 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 19 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1995 al 12 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bassano del Grappa (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 416 ore, corrispondenti a 63 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 10 lavoratori, su un organico di 20 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1995 al 12 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bassano del Grappa (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 249 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 9 lavoratori, su un organico di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma

13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24162 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale UPIM, con sede in Milano e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 499 ore, corrispondenti a 75 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 36 unità.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 299 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 36 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Chieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 327 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 49 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 29 unità.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Chieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 196 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 27 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 394 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 59 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un numero massimo di 16 lavoratori, su un organico di 24 unità.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 246 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 7 lavoratori, su un organico di 24 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale UPIM, con sede in Milano e unità di L'Aquila, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 385 ore, corrispondenti a 8 ore settimanali regolate su giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 24 dipendenti.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di L'Aquila, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore, articolate mediante una riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 5 ore settimanali, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24163 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 464 ore, corrispondenti a 70 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 33 lavoratori, su un organico di 51 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° novembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un

massimo di 290 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 51 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 631 ore, corrispondenti a 95 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su un organico di 34 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 379 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 34 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, con sede in Milano e unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 439,56 ore, corrispondenti a 66 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 21 lavoratori, su un organico di 36 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 263 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 14 lavoratori, su un organico di 36 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bari-Crispi (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 179 ore, corrispondenti a 27 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 16 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 28 ottobre 1994 al 27 febbraio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bari-Crispi (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 107 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 34 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

98A2763

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti - E.N.P.A.F.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1998 il dott. Alvise Gallina ed il dott. Giuseppe Listo sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei farmacisti titolari e dei non titolari, in sostituzione del dott. Aldo Merlini e del dott. Guglielmo Malagola, dimissionari.

I predetti consiglieri rimarranno in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

98A2742

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della società allevatori ed alpeggio Romeno - Società cooperativa a r.l., in Romeno, e nomina del liquidatore.

Con deliberazione n. 305 dell'11 marzo 1998, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Società allevatori ed alpeggio Romeno società cooperativa a r.l.», con sede in Romeno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nominando il liquidatore nella persona del rag. Danilo Dal Rì con studio in Cles, piazza Navarino, 3, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

98A2501

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L02D «papirologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2740

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L09A - Glottologia e linguistica; disciplina: «linguistica applicata».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro Ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Università di appartenenza.

98A2741

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 2075-98/Sett.Un. in data 18 marzo 1998 il cognome dei signori Coderini Maurizio, nato a Gradisca d'Isonzo (Gorizia) il 30 dicembre 1942 e Coderini Rodrigo nato a Gorizia il 18 giugno 1970, è stato ripristinato nella forma originaria di Codermatz, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

98A2739

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale dell'Università di Palermo 7 luglio 1997 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1997)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 46, seconda colonna, all'art. 4, dove è scritto: «Il corso ha la durata di sei *mesi*», leggasi: «Il corso ha la durata di sei *anni*».

97A2706

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **484.000**
- semestrale .... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **396.000**
- semestrale .... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **110.000**
- semestrale .... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **102.000**
- semestrale .... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **260.000**
- semestrale .... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **101.000**
- semestrale .... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **254.000**
- semestrale .... L. **138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.045.000**
- semestrale .... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **935.000**
- semestrale .... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 8 0 9 8 *

L. 1.500